



# **REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E SERVIZI CIMITERIALI**

**Approvato con Delibera di consiglio Comunale n. 75 del 20.12.2023**

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

Articolo 1- Oggetto del Regolamento	<i>pag. 8</i>
Articolo 2 - Competenze	<i>pag. 8</i>
Articolo 3 – Responsabilità	<i>pag. 8</i>
Articolo 4 - Atti a disposizione del pubblico	<i>pag. 9</i>
Articolo 5 - Facoltà di disporre della salma, dei funerali, delle epigrafi	<i>pag. 9</i>
Articolo 6 - Registri delle sepolture e annotazioni	<i>pag. 10</i>
Articolo 7 - Servizi gratuiti e a pagamento	<i>pag. 10</i>

## **TITOLO II - NORME DI POLIZIA MORTUARIA**

Articolo 8 - Dichiarazione di morte	<i>pag. 11</i>
Articolo 9 - Adempimenti dell'Ufficio di Stato Civile	<i>pag. 11</i>
Articolo 10 - Constatazione di decesso	<i>pag. 11</i>
Articolo 11 - Referto all'autorità giudiziaria	<i>pag. 12</i>
Articolo 12 - Osservazione dei cadaveri e autorizzazione al seppellimento	<i>pag. 12</i>
Articolo 13 - Depositi di osservazione dei cadaveri, obitori, camere ardenti.	<i>pag. 12</i>
Articolo 14 - Camera mortuaria con funzioni di deposito di osservazione e sala per il commiato: locali e destinazione d'uso.	<i>pag. 13</i>
Articolo 15 - Orari di apertura	<i>pag. 13</i>
Articolo 16 – Accessibilità	<i>pag. 13</i>
Articolo 17 - Condizioni d'uso	<i>pag. 13</i>
Articolo 18 – Danni, guasti e rotture	<i>pag. 14</i>
Articolo 19 – Canone di accesso	<i>pag. 14</i>

Articolo 20 - Trasporto funebre e attività funebre	<i>pag. 14</i>
Articolo 21 - Trasporti funebri gratuiti	<i>pag. 15</i>
Articolo 22 - Trasporti funebri a pagamento	<i>pag. 15</i>
Articolo 23 - Trasporto di urne cinerarie e cassette di resti ossei	<i>pag. 15</i>
Articolo 24 - Correttezza professionale e commerciale dell'impresa	<i>pag. 15</i>

### **TITOLO III – CREMAZIONE**

#### **CAPO I - DISPOSIZIONI SULLA CREMAZIONE**

Articolo 25 – Autorizzazione alla cremazione di cadavere	<i>pag. 16</i>
Articolo 26 – Autorizzazione alla cremazione di resti mortali/ossei	<i>pag. 16</i>
Articolo 27 – Divieto alla cremazione	<i>pag. 17</i>

#### **CAPO II - DESTINAZIONI DELLE CENERI**

Articolo 28 – Trattamento delle ceneri	<i>pag. 17</i>
Articolo 29 – Tumulazione dell'urna cineraria	<i>pag. 17</i>
Articolo 30 – Inumazione dell'urna cineraria	<i>pag. 17</i>

#### **CAPO III - AFFIDAMENTO DELL'URNA CINERARIA**

Articolo 31 – Autorizzazione all'affidamento delle ceneri	<i>pag. 18</i>
Articolo 32 – Forma di espressione della volontà del defunto	<i>pag. 18</i>
Articolo 33 – Soggetto affidatario dell'urna cineraria	<i>pag. 19</i>
Articolo 34 – Domanda per l'affidamento	<i>pag. 19</i>
Articolo 35 – Luogo di conservazione dell'urna	<i>pag. 19</i>
Articolo 36 – Riconsegna urna cineraria già affidata	<i>pag. 20</i>

Articolo 37 – Obblighi dell'affidatario *pag. 20*

Articolo 38 – Controlli e sanzioni *pag. 20*

#### **CAPO IV - DISPERSIONI DELLE CENERI**

Articolo 39 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri *pag. 20*

Articolo 40 - Forma di espressione della volontà del defunto *pag. 20*

Articolo 41 - Domanda per la dispersione *pag. 21*

Articolo 42 - Luogo dove effettuare la dispersione *pag. 21*

Articolo 43 - Persona autorizzata alla dispersione *pag. 21*

#### **CAPO V - DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRASFERIMENTO E TRASPORTO DI SALMA**

Articolo 44 - Autorizzazione al trasferimento di salma *pag. 22*

Articolo 45 - Autorizzazione al trasporto di cadavere e resti mortali *pag. 22*

### **TITOLO IV - SERVIZIO DEI CIMITERI**

Articolo 46 - Ubicazione del Cimitero *pag. 23*

Articolo 47 – Zone di rispetto *pag. 23*

Articolo 48 – Piani cimiteriali *pag. 23*

Articolo 49 - Soppressione dei cimiteri *pag. 24*

Articolo 50 - Sacratio dei Caduti di guerra ed altri sacrari *pag. 24*

Articolo 51 – Ammissione nel Cimitero *pag. 24*

Articolo 52 - Disposizioni di vigilanza *pag. 24*

Articolo 53 - Gestione del Cimitero, servizio di custodia e personale addetto alle operazioni cimiteriali.	<i>pag. 25</i>
Articolo 54 - Concessione anticipata di loculi/ossari	<i>pag. 25</i>
Articolo 55 - Ossario comune	<i>pag. 25</i>
Articolo 56 - Collocazione animali da compagnia	<i>pag. 25</i>

## **TITOLO V - INUMAZIONI ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI E TRASLAZIONI**

Articolo 57 - Disposizioni generali	<i>pag. 26</i>
Articolo 58 – Inumazione	<i>pag. 26</i>
Articolo 59 - Sepolture per inumazione	<i>pag. 26</i>
Articolo 60 - Cippo per inumazione	<i>pag. 26</i>
Articolo 61 – Tumulazione	<i>pag. 27</i>
Articolo 62 - Capienza dei loculi e delle cellette ossario	<i>pag. 27</i>
Articolo 63 - Tumulazione provvisoria a richiesta di parte	<i>pag. 27</i>
Articolo 64 - Tumulazione provvisoria d'ufficio	<i>pag. 28</i>
Articolo 65 - Esumazioni ordinarie	<i>pag. 28</i>
Articolo 66 - Esumazioni straordinarie	<i>pag. 28</i>
Articolo 67 – Estumulazioni	<i>pag. 29</i>
Articolo 68 - Tariffa delle esumazioni ed estumulazioni	<i>pag. 29</i>
Articolo 69 - Oggetti da recuperare	<i>pag. 30</i>
Articolo 70 – Traslazioni	<i>pag. 30</i>
Articolo 71 - Disponibilità dei materiali	<i>pag. 30</i>
Articolo 72 - Orario di apertura e chiusura del Cimitero	<i>pag. 30</i>
Articolo 73 - Disciplina dell'ingresso e divieti speciali	<i>pag. 31</i>
Articolo 74 - Fiori e piante ornamentali	<i>pag. 32</i>
Articolo 75 - Materiali ornamentali	<i>pag. 32</i>

Articolo 76 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture	<i>pag. 32</i>
Articolo 77 - Riti funebri	<i>pag. 33</i>
Articolo 78 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti.	<i>pag. 33</i>
Articolo 79 - Illuminazione votiva	<i>pag. 33</i>

## **TITOLO VII – CONCESSIONI**

Articolo 80 - Disciplina delle concessioni	<i>pag. 33</i>
Articolo 81 - Durata e modalità delle concessioni	<i>pag. 34</i>
Articolo 82 - Regime transitorio delle concessioni in essere. Prova della concessione in mancanza di copia del contratto	<i>pag. 35</i>
Articolo 83 - Canoni/tariffe delle concessioni e dei servizi cimiteriali	<i>pag. 36</i>
Articolo 84 - Diritto al sepolcro	<i>pag. 36</i>
Articolo 85 - Sepolture private - Diritto di sepoltura nelle tombe di famiglia	<i>pag. 36</i>
Articolo 86 - Concessioni provvisorie a richiesta di parte	<i>pag. 37</i>
Articolo 87 - Tumulazione provvisoria d'ufficio	<i>pag. 37</i>

## **TITOLO VIII - MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE**

Articolo 88 - Manutenzione dei loculi e ossari	<i>pag. 37</i>
Articolo 89 - Manutenzione delle sepolture private	<i>pag. 37</i>
Articolo 90 - Divisioni e subentri nelle tombe di famiglia, loculi e ossari	<i>pag. 38</i>
Articolo 91 - Voltura del concessionario	<i>pag. 38</i>
Articolo 92 - Oneri relativi alle operazioni cimiteriali e canoni	<i>pag. 38</i>

Articolo 93 - Fuoriuscita di liquido dai loculi	<i>pag. 39</i>
Articolo 94 - Costruzione delle opere – Termini	<i>pag. 39</i>
Articolo 95 - Retrocessione di concessione di loculi/ossari	<i>pag. 39</i>
Articolo 96 – Revoca	<i>pag. 39</i>
Articolo 97 – Decadenza	<i>pag. 40</i>
Articolo 98 – Estinzione	<i>pag. 40</i>

## **TITOLO IX - DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI**

Articolo 99 - Registri delle sepolture e annotazioni	<i>pag. 40</i>
Articolo 100 – Sanzioni	<i>pag. 41</i>
Articolo 101 – Disposizioni di carattere organizzativo	<i>pag. 41</i>
Articolo 102 - Efficacia delle disposizioni del presente regolamento	<i>pag. 41</i>
Articolo 103 - Normativa applicabile	<i>pag. 41</i>

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

### **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.7.1934 nr. 1265, al D.P.R. 10.9.1990 nr. 285 “Regolamento di Polizia Mortuaria” alla legge nr. 130/2001 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”, alla Legge Regionale 29 luglio 2004 nr. 19 ss.mm., e relativi regolamenti, direttive e delibere attuative, ha per oggetto il complesso delle norme intese a disciplinare le funzioni di polizia mortuaria e i servizi funerari in ambito comunale, intendendosi quelli relativi alle attività autorizzatorie, alla destinazione dei cadaveri, dei resti mortali/ossei e delle ceneri, alla costruzione gestione e custodia dei cimiteri, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepolture private, nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri pubblici e comunque relativi a tutte le attività connesse con la cessazione della vita e la custodia dei cimiteri, dei resti mortali/ossei e delle ceneri.
2. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni di cui all’art. 1 c. 3 della Legge Regionale E.R n. 19/2004, il DPR 285/1990; La Circolare del Ministero della Sanità del 24.6.1993 nr. 24 e nr. 10 del 31.7.1998; il DPR 3.11.2000 nr. 396; la L. 30.3.2001 nr. 130; il DPR 15.7.2003 nr. 254.

### **Articolo 2 – Competenze**

1. La manutenzione, l’ordine e la vigilanza dei cimiteri, nonché lo svolgimento dei servizi mortuari sono di competenza del Comune. Le attribuzioni relative sono svolte dal Sindaco, dalla Giunta Municipale e dal Responsabile di Area o suo delegato, secondo quanto previsto dallo statuto, ferma, ove stabilito, la competenza del Consiglio Comunale, del Prefetto, del Ministro per l’interno, del Ministro per la sanità e dell’autorità giudiziaria.
2. L’ordine e la vigilanza sanitaria spettano al Sindaco;
3. In relazione alle norme di legge in materia e del presente Regolamento, il Sindaco, all’occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti. Il coordinatore sanitario della Unità Sanitaria Locale, o suo delegato, vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

### **Articolo 3 – Responsabilità**

1. Il Comune cura che all’interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio, o per l’uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico, comprese le ditte appaltatrici di servizi, forniture e/o lavori pubblici.
2. Chiunque cagioni danni a persone e/o cose, sia personalmente, sia per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l’illecito abbia rilevanza penale.
3. I soggetti privati che operano all’interno del Cimitero sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza vigenti per l’attività specifica eseguita.
4. E’ consentito ai mezzi delle onoranze funebri di trasportare i feretri all’interno del Cimitero, fino al luogo di sepoltura. Le operazioni dovranno avvenire nel rispetto della normativa regionale, sulla base di disposizioni specifiche del Responsabile del Servizio.
5. Il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto di revoca dell’autorizzazione ad operare all’interno del Cimitero.

#### **Articolo 4 – Atti a disposizione del pubblico**

1. Presso il Cimitero è tenuto su supporto cartaceo o informatico a disposizione di chiunque possa averne interesse il registro di cui all'articolo 52 del DPR 10.09.1990 nr. 285 che viene compilato cronologicamente dagli addetti e fornisce informazioni sulle sepolture cimiteriali. Tutte le disposizioni dirette ad una pluralità di interessati vengono notificate mediante pubblicazione presso la bacheca cimiteriale presso il Cimitero di via XXI Ottobre e all'Albo Pretorio online del Comune, per almeno trenta giorni e consultabili sul sito internet del comune di Castenaso.  
Sono inoltre tenuti a disposizione dell'utenza, nell'Ufficio presso il Cimitero Comunale e presso i Servizi Cimiteriali, oltre a quanto sopra previsto:
  - a) l'orario di apertura e chiusura del Cimitero nonché la disciplina di ingresso e i divieti speciali;
  - b) la copia del regolamento di polizia mortuaria vigente;
  - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria e l'elenco delle concessioni in scadenza nel corso dell'anno;
  - d) le tariffe annualmente approvate dall'Amministrazione Comunale;
  - e) eventuali bandi/avvisi pubblici riguardanti la concessione di aree per tombe di famiglia.
  - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.

#### **Articolo 5 - Facoltà di disporre della salma, dei funerali, delle epigrafi**

1. Nel disporre della salma, dei resti, delle ceneri e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, comunque espressa.
2. In mancanza, i familiari dispongono nel seguente ordine: coniuge convivente non legalmente separato, figli, genitori, nonni materni e paterni e quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti, qualora non rientranti nelle precedenti categorie.
3. L'ordine di priorità di cui al comma precedente vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, per traslazioni del feretro, per estumulazioni e per ogni altro atto di disposizione della salma, dei resti o delle ceneri.
4. Il coniuge passato in seconde nozze decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.
5. Ove si tratti di salma di persona deceduta senza lasciare alcuno dei soggetti indicati al comma secondo o quando questi siano sconosciuti o non provvedano, il Comune disporrà secondo che le circostanze lo consentano, cercando, per quanto possibile, di tenere conto della previsione del comma primo, acquisendo se possibile dagli archivi Comunali, le informazioni del caso, anche in via informale. Ai fini del presente Regolamento per convivente si intende la persona inserita nello stato di famiglia del defunto, al momento del decesso, in ragione dell'esistenza dei soli vincoli affettivi così come disciplinati dalla legge 76/2016.
6. Per le operazioni di cui ai commi precedenti, è comunque richiesta sempre la volontà del concessionario in quanto titolare del diritto d'uso del manufatto.
7. Si presume che chi agisce avanti al Comune, per le disposizioni di cui sopra, abbia titolo derivantegli dall'applicazione del presente articolo e che agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati, fermo restando che eventuali controversie fra i soggetti di cui al comma secondo andranno risolte avanti all'autorità giudiziaria, lasciando del tutto estraneo il Comune.
8. Il Comune si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto, come risultante dagli atti in suo possesso, compatibilmente con le esigenze di durata del procedimento amministrativo ai sensi della legge 241/1990 e succ. mod. e int., fintanto non

sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

#### **Articolo 6 - Registri delle sepolture e annotazioni**

1. Presso il Cimitero comunale è tenuto un registro, anche con modalità informatiche, per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle sepolture cimiteriali.
2. Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle sepolture dei defunti del Cimitero del Comune.
3. Un esemplare dei registri deve essere consegnato a fine anno al servizio amministrativo cimiteriale ai fini dell'inserimento nell'archivio comunale.

#### **Articolo 7 – Servizi gratuiti e a pagamento**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili.  
Tra i servizi gratuiti sono compresi, in particolare:
  - a) il recupero e relativo trasporto delle salme decedute nel territorio nel caso in cui il recupero e il trasporto avvengono per ordine della Pubblica Autorità;
  - b) la deposizione delle ossa o delle ceneri in ossario/cinerario comune;
  - c) il servizio di osservazione in camera mortuaria, il feretro, il trasporto funebre e la sepoltura in campo comune o la cremazione - in caso di dichiarazione espressa di volontà del defunto - per le salme di defunti sconosciute, abbandonate purché residenti nel territorio comunale o ivi deceduti;
  - d) il servizio di osservazione in camera mortuaria, il feretro, il trasporto funebre e la sepoltura in campo comune o la cremazione - in caso di dichiarazione espressa di volontà del defunto - per le salme di defunti residenti a Castenaso ed indigenti, cioè appartenenti a famiglie bisognose, i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa (sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico).Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dell'Area Servizi di Comunità o dal Responsabile dei Servizi Sociali o comunque dell'Ufficio titolare di tale procedimento, sulla base delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati. (art. 1 comma 7bis del D.L. 392/2000 così come in L. 26/2001).

Qualora il Comune abbia sostenuto le spese per le esequie di defunti di cui alla lettera d) e, nel tempo, si palesassero parenti in grado di sostenerle, il Comune si avvarrà della facoltà di richiederne il rimborso.

2. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite secondo gli indirizzi formulati dall'Amministrazione Comunale.
3. Il mancato pagamento di queste ultime comporta il recupero coattivo delle somme dovute.
4. La Giunta Comunale può individuare situazioni particolari, da valutare caso per caso e opportunamente motivate, in cui esonerare dal pagamento delle tariffe previste.
5. Tutti gli oneri derivanti dalle operazioni cimiteriali (tariffe, diritti e canoni), sono a carico di chi le ha ordinate, che anticipa o che si impegna a corrispondere al Comune la somma dovuta salvo quanto disposto al comma precedente.  
In caso di operazione cimiteriale eseguita direttamente da parte del Comune, qualora nessun parente del defunto abbia presentato istanza, tutti gli oneri verranno imputati ai sensi del codice civile.  
Eventuali richieste di rateizzazione dovranno essere inoltrate da parte del richiedente l'operazione al servizio cimiteriale che attiverà le procedure previste dai regolamenti vigenti in materia.

Le tariffe relative alle operazioni cimiteriali ed i canoni di concessione, previa stima del Servizio competente, sono approvate dalla Giunta Comunale e periodicamente aggiornate con pari provvedimento in relazione all'aumento inflattivo dei costi di gestione, costruzione e manutenzione o per altre motivazioni gestionali.

## **TITOLO II - NORME DI POLIZIA MORTUARIA**

### **Articolo 8 - Dichiarazione di morte**

1. La morte di persona sul territorio del Comune deve essere dichiarata all'Ufficio di Stato Civile al più presto possibile ed in ogni caso, entro 24 ore dall'accertamento del decesso.
2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è avvenuta senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.
3. Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane o cadaveri.
4. La denuncia della causa di morte, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica - scheda Istat in duplice copia - (art. 1 c. 6 D.P.R. 285/90), da consegnare all'Ufficio di Stato Civile unitamente all'accertamento di decesso (art. 74 D.P.R. 285/90). La scheda Istat entro 30 gg. deve essere inoltrata all'A.S.L. ed all'Istat tramite la Prefettura.
5. I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività, sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o del delegato della rispettiva amministrazione.

### **Articolo 9 - Adempimenti dell'Ufficio di Stato Civile**

1. L'ufficio, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni fornite, riscontra le generalità del defunto sugli atti d'ufficio ed in specifico, adempie a tutte le formalità richieste dal regolamento sull'ordinamento di stato civile: Atto di Morte, da inviare al Comune di residenza se diverso dal Comune di decesso, Permesso di seppellimento, comunicazione di annotazione di morte in caso di Comune di nascita diverso dal Comune di decesso, compilazione parte di competenza scheda Istat di cui al precedente art. 8 c. 4.

### **Articolo 10 - Constatazione di decesso**

1. Il medico curante ha obbligo di denunciare al più presto, e non oltre le 24 ore, al Sindaco, la malattia ritenuta causa di morte, compilando apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità.
2. In caso di morte senza assistenza medica, la denuncia della causa di morte presunta è resa dal medico necroscopo nominato dalla A.S.L..
3. Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 ed in tale caso, il coordinatore sanitario della A.S.L. o suo delegato, dispone circa il trattamento, il trasporto e la destinazione.
4. L'obbligo di denuncia di cui al 1° comma, esiste anche a carico dei medici incaricati di eseguire autopsie, sia su richiesta dell'autorità giudiziaria sia per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto agli artt. 39 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria.
5. Le funzioni di medico necroscopo, di cui all'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939 nr. 1238 sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dalla unità sanitaria locale competente.

6. La visita di controllo del medico necroscopo, deve essere effettuata nei tempi previsti dall'art. 4 DPR 285/90, 5° comma, non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10, e comunque non dopo le trenta ore.
7. Le funzioni di medico necroscopo negli istituti ospedalieri, sono svolte dal Direttore Sanitario o da un suo delegato, che deve trasmettere al Sindaco sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art. 141.

#### **Articolo 11 - Referto all'autorità giudiziaria**

1. Il Sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico od autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve farne immediato rapporto all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. n. 365 del Codice penale e n. 4 del Codice di procedura penale.  
In tali casi il rilascio del nulla osta per il seppellimento spetta all'Autorità giudiziaria.
2. Pari obbligo di rapporto, spetta anche al Sindaco che rilevi elementi delittuosi dai documenti in suo possesso.
3. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Azienda Sanitaria Locale competente del territorio. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'A.S.L. incarica il medico necroscopo, dell'esame del materiale rinvenuto e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti, al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria, affinché quest'ultima rilasci il nulla osta per la sepoltura.

#### **Articolo 12 - Osservazione dei cadaveri e autorizzazione al seppellimento**

1. Fino a 24 ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro, o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.
2. Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento o di accertata sicura morte, con idonei apparecchi tanatoscopici, nei casi di malattia infettiva diffusiva o di iniziata putrefazione, oppure, quando ricorrano particolari ragioni, da parte del Sindaco, su proposta del coordinatore sanitario dell'A.S.L. o suo delegato.
3. È invece da protrarre fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti sicura morte, come predetto.

#### **Articolo 13 - Depositi di osservazione dei cadaveri, obitori, camere ardenti.**

1. Il Comune di Castenaso garantisce il funzionamento del deposito mortuario (camera mortuaria) che funge anche da "deposito di osservazione" ai sensi dell'art. 64 comma 3 capo XI del D.P.R. 285/90.
2. Il deposito di osservazione e l'obitorio hanno le funzioni, rispettivamente individuate dagli articoli 12, e 13, 14 e 15 e 64 del Decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1990 n. 285. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge (cui vengono delegati i compiti di cui al Capo III del D.P.R. 285/90, e l'AUSL).
3. Nei depositi di osservazione l'ammissione è autorizzata e regolamentata come dagli art.12, 13, 14, 15 del D.P.R. 285/90, L.R. 19/04 e circolari ss. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
4. La camera mortuaria ha le seguenti funzioni:
  - a) ricevimento, osservazione ed esposizione delle salme per il commiato da parte dei familiari, secondo quanto previsto dall'art. 14 della legge regionale 19/2004;

- b) luogo ordinario di esecuzione di trattamenti di imbalsamazione e di tanatoprassi.
5. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori in adempimento degli artt. 12 e 13 del DPR 285/90, è autorizzata dal Comune ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma o infine, dall'Autorità Giudiziaria e Sanitaria. L'ammissione nella camera ardente è autorizzata dal personale comunale presente nel Cimitero, sulla scorta del certificato sottoscritto dal medico curante e da documento accompagnatorio della salma, seguendo le norme di cui all'art.17 del D.P.R. 285/90.

#### **Articolo 14 - Camera mortuaria con funzioni di deposito di osservazione e sala per il commiato: locali e destinazione d'uso**

1. Presso il Cimitero comunale è presente la camera mortuaria per il deposito dei feretri chiusi in attesa della tumulazione o inumazione nel Cimitero stesso. Tale sosta non può superare le tre giornate, salvo motivi di forza maggiore. È altresì concesso il temporaneo deposito di contenitori di esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, resti mortali ossei e ceneri in attesa di inumazione o tumulazione. Il deposito in camera mortuaria come sopra è soggetto a tariffa come definito dall'organo competente.
2. Le sale espositive possono ospitare contemporaneamente non più di due salme, con la sola prescrizione dell'applicazione di adeguata schermatura refrigerante, da apporre sul feretro nei mesi più caldi dell'anno, la cui fornitura avviene a cura delle imprese funebri.

#### **Articolo 15 - Orari di apertura**

- 1 La camera mortuaria, con funzioni anche di sala per il commiato, osserva specifici orari, come definiti con ordinanza sindacale, debitamente resi noti al pubblico ed affissi, ben visibili, all'esterno della struttura.

#### **Articolo 16 – Accessibilità**

1. L'accessibilità della camera mortuaria per l'accoglimento delle salme è garantita 24 ore su 24, fatta salva la disponibilità degli spazi.
2. Le imprese funebri, incaricate dai familiari dei defunti, devono prenotare l'accesso e l'uso dei locali della camera mortuaria, previo contatto telefonico con il personale comunale reperibile e dietro compilazione di apposita richiesta, finalizzata alla registrazione degli accessi, all'accettazione delle condizioni d'uso dei locali sotto riportate ed al pagamento della tariffa di accesso.
3. La sorveglianza delle salme ivi collocate, è esercitata con idonei strumenti tecnici, omologati, collegati con il servizio di reperibilità presidiato dal personale tecnico comunale, con la finalità di rilevare eventuali forme di vita.

#### **Articolo 17 - Condizioni d'uso**

1. È a carico delle imprese funebri, incaricate dai familiari del defunto, ogni adempimento relativo al trasporto, ai riscontri diagnostici, ai periodi e modalità di osservazione, così come previsti dalla vigente normativa, con particolare riferimento al DPR N. 285/1990 relativamente ai periodi di osservazione e sorveglianza, ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita, oltre che ogni adempimento tecnico amministrativo di legge.
2. È a carico delle imprese funebri utilizzatrici un corretto e diligente utilizzo dei locali e la tenuta di un'elevata condizione di decoro dei luoghi, durante l'apertura, comprese le parti comuni (corridoi e servizi igienici) e la civile compresenza con altre imprese, nei casi di contestuale utilizzo dei locali. Sarà cura del personale comunale, rilevare eventuali inadempienze nell'uso dei locali, segnalandole al servizio comunale di riferimento.

### **Articolo 18 - Danni, guasti e rotture**

1. Ogni danno causato dall'impresa funebre che ha in uso i locali verrà ad essa addebitato. Nel caso di contestuale utilizzo da parte di più imprese funebri ed in assenza di esatto riscontro di responsabilità, l'addebito sarà disposto in parti uguali agli utilizzatori.
2. È onere delle imprese funebri segnalare tempestivamente all'Ufficio Tecnico comunale, tramite gli addetti presenti al Cimitero, ogni guasto o rottura rilevato alla presa in carico dei locali.

### **Articolo 19 -Pagamento tariffa di accesso**

1. Ad eccezione dei casi di gratuità di cui al precedente art. 7, la tariffa di accesso ai locali della camera mortuaria è fissata dalla Giunta Comunale e dovrà essere corrisposta nelle forme definite dagli uffici per i pagamenti degli utenti.

### **Articolo 20 - Trasporto funebre e attività funebre**

1. Il servizio di trasporto funebre e l'attività funebre sono esercitati, a parità di condizioni e senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge.
2. L'impresa funebre che operi nel territorio del comune, indipendentemente dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.
3. È vietata l'istituzione di una sede per la trattazione degli affari di agenzia funebre all'interno del Cimitero. Solo i Responsabili delle imprese di Onoranze funebri, i loro rappresentanti ed il personale dipendente qualificato, possono trattare con gli interessati per prestare i propri servizi. È fatto divieto assoluto di utilizzare personale estraneo all'impresa.
4. Chiunque effettui il trasporto di cadaveri, deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio ed è quindi assoggettato alla normativa prevista dall'art. 358 del codice penale come modificato dalla legge 26 aprile 1990, n. 86.
5. Per i trasporti di salme, effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge, devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
6. In caso di decesso sulla pubblica via o per accidente, anche in luogo privato, nell'ambito del territorio comunale, il servizio di trasporto fino al locale identificato come deposito di osservazione, disposto dalla pubblica autorità (Autorità giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato o altro), deve avvenire a spese del Comune. Le imprese funebri che operano sul territorio di Castenaso dovranno garantire tale trasporto. Il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario nazionale, intervenuto in occasione del decesso, certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato. La relativa certificazione medica è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della Regione Emilia Romagna.
7. Durante il trasporto, la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica. L'autorizzazione al trasporto di resti mortali, è rilasciata dal Comune di partenza.
8. Costituisce trasporto di cadavere, il suo trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze, compresa l'abitazione privata, al Cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi.
9. Il trasporto di cadavere è autorizzato, ove possibile, con un unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti di cui al comma precedente, dal Comune ove è avvenuto il decesso, previa eventuale comunicazione al Comune di destinazione. Il trasporto deve avvenire mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale adeguato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

10. All'atto della chiusura del feretro, l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto, sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione. Più in generale, per la disciplina sui trasporti si rinvia alla normativa statale e regionale vigente.

#### **Articolo 21 - Trasporti funebri gratuiti**

1. Sono gratuiti e quindi a carico del Comune i trasporti di:
  - a) salme di persone morte in solitudine in mancanza di familiari;
  - b) salme di cui si debba effettuare il riconoscimento;
  - c) salme deceduta sulla pubblica via, fattispecie di cui al comma 6 dell'articolo precedente;
  - d) fattispecie di cui alle lettere d) dell'articolo 7;In tali casi il trasporto viene eseguito scevro da servizi e trattamenti speciali, ma in modo da garantire comunque il decoro.

#### **Articolo 22 - Trasporti funebri a pagamento**

1. Tutti gli altri trasporti funebri a pagamento, all'interno del territorio comunale sono effettuati, a parità di condizioni, da imprese in possesso dei requisiti minimi stabiliti dal presente regolamento e autorizzate dal Comune, secondo le disposizioni normative di riferimento. Le tariffe del servizio di trasporto funebre a pagamento nel territorio comunale sono affidate alla libera concorrenza del mercato.

#### **Articolo 23 - Trasporto di urne cinerarie e cassette di resti ossei**

1. Il trasporto di urne cinerarie o di cassette di resti ossei può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria o suo delegato.

#### **Articolo 24 - Correttezza professionale e commerciale dell'impresa**

1. L'esercizio dell'attività funebre è conforme ai seguenti principi:
  - a) l'avente titolo è assolutamente libero nella scelta dell'impresa;
  - b) l'avente titolo ha il diritto, senza essere obbligato a richiederlo, di essere informato del previsto costo del funerale, fino al seppellimento della salma;
  - c) rispetto di tutte le credenze e costumi delle famiglie dei dolenti, in quanto non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano;
  - d) rispetto del segreto professionale e astensione da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali;
  - e) correttezza professionale, fondata su rapporti di lealtà, sia con gli aventi titolo che con le altre imprese;
  - f) buona fede nell'esecuzione dei propri doveri;
  - g) osservanza delle leggi e regolamenti concernenti la professione;
  - h) comunicazione pubblicitaria oggettiva, onesta e discreta;
  - i) costante perfezionamento delle proprie conoscenze professionali.
2. La negoziazione e l'esercizio dell'attività funebre sono vietati negli ospedali, negli ospizi, nei collegi, nelle comunità e nelle convivenze in genere.
3. È vietata l'istituzione di una sede per la trattazione degli affari di agenzia funebre, all'interno del Cimitero.
4. Solo i responsabili delle imprese di Onoranze funebri, i loro rappresentanti ed il personale dipendente qualificato, possono trattare con gli interessati per prestare i propri servizi. È fatto divieto assoluto di utilizzare personale estraneo all'impresa.
5. È vietato il procacciamento di servizi in modo contrario o contrastante ai principi della concorrenza sul mercato, sia a favore dell'impresa medesima, che a vantaggio di altri

prestatori d'opera.

## TITOLO III – CREMAZIONE

### CAPO I - DISPOSIZIONI SULLA CREMAZIONE

#### Articolo 25 – Autorizzazione alla cremazione di cadavere

1. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere è rilasciata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria o suo delegato, del comune ove è avvenuto il decesso, secondo le modalità stabilite dall'art. 79 del D.P.R. n. 285/1990, precisate con Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993.
2. Nel caso di cremazione di cadavere precedentemente inumato o tumulato, competente al rilascio dell'autorizzazione, è il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria del Comune o suo delegato, ove è sepolta la salma.

L'autorizzazione alla cremazione è concessa sulla base della volontà espressa in tal senso dal defunto, previa richiesta dei familiari o di loro incaricato.

Alla domanda di autorizzazione alla cremazione occorre allegare:

- **Documento** nel quale sia espressa la volontà alla cremazione. Tale documento può consistere in uno dei tre seguenti:

- a) disposizione testamentaria (testamento reso e depositato presso un notaio, testamento olografo pubblicato ai sensi art. 620 del C.C.)
- b) ovvero da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, dal quale risulti la volontà del *de cuius* espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile, di dar corso alla cremazione della salma di cui trattasi.

Nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, è sufficiente la volontà della maggioranza assoluta di essi (art. 3 punto 3) Legge 130/2001).

La volontà dei minori e delle persone interdette è manifestata dai legali rappresentanti.

- c) dichiarazione di volontà di essere cremato, in carta libera e datata, sottoscritta di proprio pugno (o se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni), dall'iscritto ad una associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, mediante attestazione del mantenimento dell'adesione alla stessa, fino all'ultimo istante di vita dell'associato.

- **Certificato** in carta libera rilasciato dal medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;

- a) nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, in caso di morte improvvisa o sospetta, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
3. Per la cremazione di stranieri, occorre una dichiarazione dell'Autorità consolare attestante le norme applicabili e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.
  4. La domanda di cremazione e la relativa autorizzazione sono soggette all'imposta di bollo.
  5. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili, è autorizzata dall'A.S.L. del luogo di amputazione, come previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 15/7/2003 n. 254.

#### Articolo 26 – Autorizzazione alla cremazione di resti mortali/ossei.

1. È consentita la cremazione dei resti mortali e/o ossei. Si definisce resto mortale: l'esito dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni.
2. La cremazione dei resti mortali e/o ossei è autorizzata dal Responsabile del Servizio di

Polizia Mortuaria o suo delegato, del Comune dove sono sepolti i resti mortali. L'autorizzazione è concessa su richiesta dei familiari o di loro incaricato, ovvero da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, dal quale risulti la volontà del *de cuius*, espressa dal coniuge o equivalente o in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile, di dar corso alla cremazione.

Nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, è sufficiente la volontà della maggioranza assoluta di essi (art. 3 punto 3) Legge 130/2001). Non è necessario allegare la documentazione di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del DPR 285/1990.

3. In caso di irreperibilità dei familiari, la cremazione dei resti mortali può essere autorizzata, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune e all'ingresso del Cimitero, di uno specifico avviso. A questo fine il Responsabile dei Servizi di Polizia Mortuaria provvederà a fornire tutte le indicazioni necessarie per l'individuazione dei soggetti di cui al precedente punto. Quando vi sia disinteresse da parte dei familiari alle operazioni di esumazione ordinaria ed il Sindaco, con pubbliche affissioni, abbia provveduto ad informare preventivamente la cittadinanza, del periodo di loro effettuazione e del trattamento prestabilito dei resti mortali (reinumazione o avvio alla cremazione), il disinteresse è da valere come assenso al trattamento stesso.
4. Per irreperibilità dei familiari si intende che le ricerche nell'archivio comunale, hanno dato esito negativo.

#### **Articolo 27 - Divieto alla cremazione**

1. Non possono essere autorizzate, cremazioni di cadaveri, resti mortali e/o ossei, che siano portatori di radioattività. In tali casi è compito dell'ASL segnalare al Comune tali circostanze.

### **CAPO II - DESTINAZIONI DELLE CENERI**

#### **Articolo 28 – Trattamento delle ceneri**

1. Le ceneri provenienti dalla cremazione vengono raccolte in un'urna cineraria i cui requisiti tecnici di fabbricazione, di identificazione e di impiego, sono stabiliti dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, portante all'esterno il nome, cognome la data di nascita e morte del defunto.
2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri.
3. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del forno crematorio, il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione ed il terzo deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato al gestore del Cimitero di arrivo e da quest'ultimo conservato.
4. La destinazione delle ceneri può essere la tumulazione, l'inumazione, l'affidamento personale o la dispersione.

#### **Articolo 29 - Tumulazione dell'urna cineraria**

1. La sepoltura dell'urna cineraria nel Cimitero comunale deve essere autorizzata dal comune ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.
2. Le urne cinerarie possono essere tumulate in loculo in relazione alla capienza, sia o meno presente nello stesso loculo un feretro, o in ossario.

### **Articolo 30 - Inumazione dell'urna cineraria**

1. La sepoltura diretta di un'urna cineraria per inumazione deve essere autorizzata dal Comune ove l'urna viene sepolta, accertato il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.
2. La sepoltura presuppone che l'urna sia di materiale biodegradabile ed inoltre che il defunto abbia espresso tale volontà, consentendo la dispersione delle ceneri nel terreno.
3. Le fosse per l'inumazione diretta nel terreno di urne cinerarie devono avere dimensioni minime di cm. 40 sia di lunghezza che di larghezza. È obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 40 tra l'urna ed il piano di campagna del campo e l'identificazione della fossa con un cippo di materiale resistente, riportante i dati anagrafici del defunto, quali nome, cognome, data di nascita e di morte.

## **CAPO III - AFFIDAMENTO DELL'URNA CINERARIA**

### **Articolo 31 - Autorizzazione all'affidamento delle ceneri**

1. L'affidamento personale di un'urna cineraria deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria o suo delegato, del Comune nel cui territorio verrà collocata l'urna, nel rispetto della volontà espressa in vita dal defunto. L'atto di affidamento esaurisce i suoi effetti nell'ambito del territorio del Comune che lo ha adottato.  
Ove l'affidatario decida di trasferire le ceneri in altro luogo, è necessario richiedere un atto di affidamento da parte del nuovo Comune.
2. L'affidamento dell'urna può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di resti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché sulla base della volontà espressa per iscritto in vita del defunto o della volontà espressa, verbalmente riferita dal coniuge, se presente, e dai parenti, con le modalità previste all'art. 34 del presente regolamento.
3. La consegna dell'urna cineraria già tumulata può avvenire solo previa verifica delle condizioni di conservazione della stessa. Qualora necessario, a tutela dell'igiene e della salute pubblica, potranno essere impartite specifiche disposizioni per la conservazione a domicilio.
4. È istituito presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune un apposito registro contenente le generalità dell'affidatario unico, le generalità del defunto, il luogo di conservazione dell'urna, le eventuali successive variazioni di tale luogo, la data di eventuali ispezioni nei luoghi di conservazione e le relative risultanze.

### **Articolo 32 - Forma di espressione della volontà del defunto**

1. L'affidamento delle ceneri presuppone che il defunto abbia scelto in vita questa forma di conservazione ed abbia indicato espressamente il nominativo della persona affidataria. Tale scelta potrà risultare da:
  - a) disposizione testamentaria;
  - b) dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo ai sensi art. 620 del Codice Civile);
  - c) dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;
  - d) dichiarazione ritualmente resa di fronte a notaio.
2. In mancanza di disposizioni scritte, la volontà di affido delle proprie ceneri, manifestata verbalmente in vita dal defunto, può anche essere riferita dal coniuge, o equivalente, ove presente, e da tutti i congiunti di 1° grado (figli e genitori) mediante dichiarazione, ovvero da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000. Tale dichiarazione deve contenere anche specifico riferimento all'affidatario unico, scelto fra i

familiari suddetti. Nel caso in cui manchino il coniuge e i parenti di primo grado, la dichiarazione può essere resa dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile e nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.

### **Articolo 33 – Soggetto affidatario dell’urna cineraria**

1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell’urna può essere qualunque persona, associazione, scelta liberamente dal defunto.

Nel caso in cui il defunto abbia disposto genericamente che la famiglia sia soggetto affidatario, si può dare corso all’affidamento al coniuge o equivalente o ai parenti di primo grado, o in mancanza del coniuge e dei parenti di primo grado, ai parenti di grado più prossimo individuati ai sensi dell’art. 74 e seguenti del Codice Civile, previo accordo di tutti gli stessi nell’individuazione dell’affidatario unico.

### **Articolo 34 – Domanda per l’affidamento**

1. La domanda per l’affidamento delle ceneri deve essere presentata da persona avente titolo ad ottenere l’autorizzazione. L’istanza deve contenere almeno i seguenti elementi:
  - a) le generalità del richiedente ed affidatario a cui verrà consegnata l’urna sigillata, la quale dovrà sottoscrivere il relativo verbale di consegna;
  - b) le generalità del defunto;
  - c) il luogo di conservazione delle ceneri;
  - d) l’impegno da parte dell’affidatario:
    - a comunicare ogni variazione del luogo di residenza o di conservazione dell’urna cineraria al Comune, entro 30 giorni dalla data in cui si è verificata la variazione stessa;
    - a custodire l’urna, debitamente sigillata, secondo le vigenti disposizioni di legge sia civili che penali e a non affidarla ad altre persone, neppure temporaneamente;
    - a trasferire l’urna presso il Cimitero comunale nel caso in cui venga meno, per qualsiasi motivo, la disponibilità dell’affidatario alla conservazione delle ceneri;
  - e) la conoscenza della possibilità che vengano effettuati controlli da parte del Comune;
  - f) la conoscenza delle norme circa i reati sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle norme del codice penale, in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell’urna;
  - g) la conoscenza e l’accettazione, di tutte le disposizioni previste nel presente regolamento.
2. La domanda per l’affidamento delle ceneri ed il relativo provvedimento di autorizzazione sono soggetti all’imposta di bollo.

### **Articolo 35 - Luogo di conservazione dell’urna**

1. L’urna dovrà essere debitamente sigillata e indicare i dati identificativi del defunto e dovrà essere conservata in un luogo idoneo a garantirne la sicurezza da ogni profanazione, sotto la diligente custodia dell’affidatario.
2. Il luogo ordinario di conservazione dell’urna cineraria, affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest’ultimo, salvo diversa indicazione al momento della richiesta dell’autorizzazione.
3. L’urna dovrà essere custodita in luogo sicuro da ogni forma di profanazione. Il luogo di conservazione deve inoltre essere adeguato alla “pietas” ed al decoro nei confronti dei defunti.
4. Sono esclusi come luoghi di conservazione le aree cortilive, i giardini di proprietà o condominiali, nonché manufatti esterni all’abitazione o di pertinenza della stessa.
5. In caso di decesso dell’affidatario, il coniuge se presente ed i parenti di primo grado, dovranno restituire l’urna, all’autorità Comunale per la traslazione al Cimitero.

6. Qualora necessario a tutela dell'igiene e della salute pubblica, potranno essere impartite specifiche disposizioni per la conservazione a domicilio.

#### **Articolo 36 - Riconsegna urna cineraria già affidata**

1. Cessando le condizioni per l'affidamento, o per decesso dell'affidatario o qualora venga meno la disponibilità dell'affidatario alla conservazione delle ceneri stesse, l'urna dovrà essere riconsegnata a cura, onere e diligenza, nel primo caso dai suoi aventi causa, nel secondo caso, dallo stesso affidatario, all'autorità comunale che provvederà:
  - a) alla tumulazione/inumazione dell'urna nel Cimitero del Comune, qualora l'affidatario disponga in tal senso, con assunzione dei relativi oneri e spese. La tumulazione/inumazione, è subordinata e soggetta alle relative prescritte tariffe;
  - b) a collocare le ceneri nell'apposito spazio del Cimitero a ciò riservato, negli altri casi.

#### **Articolo 37 - Obblighi dell'affidatario**

1. L'affidatario deve assicurare la propria meticolosa custodia dal punto di vista igienico-sanitario, garantendo che l'urna non venga profanata.
2. È vietato manomettere l'urna o i suoi sigilli.
3. L'urna non può essere affidata a terzi, neppure temporaneamente, senza specifica autorizzazione del Responsabile del Servizio o suo delegato, del Comune che ha autorizzato l'affido.

#### **Articolo 38 - Controlli e sanzioni**

1. L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare controlli, tramite propri incaricati, circa le modalità di conservazione dell'urna cineraria.
2. Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione e sempre che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 411 C.P., l'Amministrazione Comunale, previa diffida formale all'affidatario contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il Cimitero.

### **CAPO IV - DISPERSIONI DELLE CENERI**

#### **Articolo 39 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri**

1. La dispersione delle ceneri di cremazione da decesso, è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso.
2. Nel caso in cui un cittadino residente nel comune sia deceduto in altra Regione che non preveda il rilascio di tale autorizzazione o all'estero, detta autorizzazione può essere disposta, in alternativa, dall'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Castenaso.
3. In caso di dispersione di ceneri già tumulate, l'autorizzazione compete all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove sono custodite le ceneri.
4. Di ogni dispersione di ceneri effettuata, deve essere tenuta traccia in apposito registro, a cura dell'Ufficiale di Stato civile.
5. La domanda avente ad oggetto la dispersione delle ceneri ed il relativo provvedimento di autorizzazione sono soggette all'imposta di bollo.

#### **Articolo 40 - Forma di espressione della volontà del defunto**

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri, potrà essere rilasciata in base alla volontà espressa per iscritto in vita dal defunto mediante:
  - a) disposizione testamentaria;
  - b) dichiarazione autografa (da pubblicarsi come testamento olografo ai sensi art. 620 del Codice Civile);

- c) dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;
  - d) dichiarazione ritualmente resa di fronte a notaio.
2. In mancanza di disposizioni scritte, la volontà alla dispersione delle proprie ceneri, manifestata verbalmente in vita dal defunto, può anche essere riferita dal coniuge, o equivalente ove presente, e da tutti i congiunti di 1° grado (figli e genitori) mediante dichiarazione, ovvero da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000. Nel caso in cui manchino il coniuge e i parenti di primo grado la dichiarazione può essere resa dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.

#### **Articolo 41 - Domanda per la dispersione**

1. La domanda per la dispersione delle ceneri, deve essere presentata da persona avente titolo al rilascio dell'autorizzazione.  
L'istanza deve contenere almeno i seguenti elementi:
- a) le generalità del richiedente, avente titolo, in base a quanto previsto dalla legge;
  - b) le generalità del defunto;
  - c) l'indicazione del luogo, tra quelli consentiti dalla legislazione vigente, ove le ceneri saranno disperse;
  - d) l'indicazione della persona incaricata ad eseguire la dispersione.
2. Le suddette informazioni dovranno essere riportate sull'autorizzazione rilasciata dal Comune.

#### **Articolo 42 - Luogo dove effettuare la dispersione**

1. L'autorizzazione alla dispersione, può riguardare solo luoghi che insistono nel territorio regionale. La dispersione delle ceneri è consentita:
- a) all'interno del Cimitero comunale in apposita area a ciò destinata;
  - b) in aree private all'aperto, con il consenso dei proprietari, purché fuori dai centri abitati;
  - c) in mare, nei laghi o nei fiumi, nei tratti liberi da manufatti e da natanti;
  - d) in natura, fuori dai centri abitati, in aree libere da costruzioni e manufatti.
2. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati così come definiti dall'articolo 3 comma 1 n. 8 del D.L.3/4/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada).
3. La dispersione in aree private all'aperto non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
4. La dispersione delle ceneri in natura deve avvenire nel rispetto della normativa vigente, nel luogo individuato per la dispersione, da accertarsi a cura della persona autorizzata ad eseguire la dispersione.

#### **Articolo 43 - Persona autorizzata alla dispersione**

1. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona espressamente indicata dal defunto.
2. In mancanza è eseguita nel seguente ordine:
- a) dal coniuge così come previsto anche dalla legge 76/2016 o da altro familiare avente diritto;
  - b) dall'esecutore testamentario;
  - c) dal rappresentante legale dell'Associazione riconosciuta, avente tra i propri fini statutarî la cremazione, a cui era iscritto il defunto;
  - d) da personale appositamente autorizzato del Comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'art. 13 della Legge Regionale n. 19/2004;

## CAPO V - DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRASFERIMENTO E TRASPORTO DI SALMA

### **Articolo 44 - Autorizzazione al trasferimento di salma**

1. Ai sensi della Legge Regionale 29 luglio 2004 n.19, per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento della morte.
2. Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o in alternativa, vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasferita prioritariamente presso il locale di osservazione del Cimitero, oppure presso il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso le apposite strutture adibite al commiato.
3. Nei casi di cui al precedente comma 2, il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, intervenuto in occasione del decesso, rilascerà un certificato che attesti l'esclusione del sospetto che la morte sia dovuta a reato e che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica.
4. Il trasferimento è autorizzato con la certificazione medica di cui all'art. 10 della L.R. 19/2004, e deve essere effettuato da impresa regolarmente autorizzata, in contenitore impermeabile non sigillato, secondo le prescrizioni di cui alla normativa regionale vigente.

### **Articolo 45 - Autorizzazione al trasporto di cadavere e resti mortali**

1. Per cadavere si intende la salma, una volta eseguito l'accertamento della morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione.
2. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento, dopo l'accertamento della morte, dal luogo del decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture di commiato, al luogo prescelto per le onoranze, compresa l'abitazione privata, al Cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi.
3. Il trasporto di cadavere è autorizzato, ove possibile, con un unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti di cui al comma precedente.
4. Per il trasporto di cadavere è necessaria l'autorizzazione del Responsabile di Polizia Mortuaria o suo delegato, del Comune dove è avvenuto il decesso. Per il trasporto di cadaveri, resti mortali, resti ossei e ceneri, già tumulate, l'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile del Servizio o suo delegato, del Comune dove risultano già tumulate.
5. Eventuali prescrizioni o trattamenti particolari a cui sottoporre il cadavere, dovranno essere previsti ed indicati dal medico necroscopo, in sede di visita necroscopica, sull'apposita certificazione rilasciata.
6. L'autorizzazione viene rilasciata all'incaricato del trasporto, il quale assume così le responsabilità previste per l'incaricato di pubblico servizio. L'addetto al trasporto, in veste di incaricato di pubblico servizio, deve verificare in particolare:
  - a) la corrispondenza dell'identità del defunto con le generalità contenute nel titolo che autorizza il trasporto;
  - b) l'uso di cofano appropriato, in funzione del tragitto e della destinazione;
  - c) le modalità di confezionamento del feretro e della sua chiusura.A conclusione delle verifiche suddette lo stesso addetto al trasporto, sigilla il feretro e attesta l'avvenuta verifica, compilando e sottoscrivendo l'apposita attestazione, prevista dalla normativa regionale vigente.
7. L'autorizzazione al trasporto è comunicata al comune di destinazione del cadavere, o resti

- mortali, resti ossei e ceneri.
8. In caso di trasporto del cadavere all'estero, l'addetto al trasporto attesterà il corretto confezionamento del feretro in base a quanto previsto dall'art. 30 del D.P.R. 285/1990. Tale attestazione sostituisce a tutti gli effetti la certificazione rilasciata allo scopo, dall'A.S.L. competente.
  9. Per il trasporto di feti, dei prodotti abortivi e dei prodotti del concepimento, di presunta età di gestazione inferiore alle 20 settimane, l'autorizzazione al trasporto ed al seppellimento è rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale.

## **TITOLO IV - SERVIZIO DEI CIMITERI**

### **Articolo 46 - Ubicazione del Cimitero**

1. Al servizio obbligatorio del seppellimento e della custodia dei cadaveri, il Comune provvede con il Cimitero del capoluogo, ubicato a Castenaso in via XXI Ottobre nr. 4.
2. È vietato il seppellimento in luogo diverso dal Cimitero, salve le autorizzazioni per tumulazione di cui all'art. 105 Regolamento di polizia Mortuaria di cui al D.P.R. 10/9/1990 nr. 285 e art. 6 c. 2 L. R. nr. 19/2004.
3. Il Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie.  
L'area per le sepolture comuni è suddivisa in riquadri, come prescritto dall'art. 69 del Regolamento DPR 10 settembre 1990, n. 285.
4. Ogni operazione compiuta nel Cimitero - inumazione, tumulazione, traslazione/riduzione e riordino di salme, di resti o di ceneri, esumazioni, estumulazioni, dispersioni, è riservata al personale addetto al Cimitero e dovrà risultare giornalmente dagli appositi registri in doppio originale, conservando gli atti relativi di autorizzazione.
5. Nell'interno del Cimitero, è presente un'area denominata "Giardino dei Ricordi", destinata allo spargimento ceneri. Tale operazione sarà assoggettata al pagamento della relativa tariffa come stabilita annualmente, nella manovra tariffaria di bilancio dall'Amministrazione comunale.

### **Articolo 47- Zone di rispetto**

1. I cimiteri debbono essere isolati dall'abitato, mediante la zona di rispetto prevista dall'articolo 338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Articolo 48. Piani cimiteriali**

1. I cimiteri sono costruiti e si sviluppano in base ad un apposito piano urbanistico detto Piano cimiteriale, redatto ai sensi degli artt. 54 e seguenti del D.P.R. 285/90 dell'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, introdotto con l'art. 28 della L.166/02 e delle disposizioni degli artt. 1 e seguenti del Regolamento regionale 23 maggio 2006 n. 4.
2. Il Piano cimiteriale viene redatto, previa verifica dell'andamento della mortalità e valutazione della ricettività e della domanda per le varie tipologie di sepolture, perseguendo la razionalizzazione degli spazi, per creare maggiori disponibilità di sepolture, il recupero delle tombe abbandonate, la riduzione e abbattimento delle barriere architettoniche, la promozione delle strutture igieniche per il pubblico e quant'altro precisato al comma 1 dell'art. 1 del regolamento regionale 23 maggio 2006 n. 4.  
Periodicamente il Comune è tenuto a revisionare il Piano cimiteriale, con le stesse procedure per valutare possibili variazioni. Il Piano cimiteriale individua le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione. Determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi. Nelle more

dell'adozione del Piano cimiteriale o della revisione che preveda tali norme, provvede con propri atti e adempimenti l'Area Tecnica.

#### **Articolo 49 - Soppressione dei cimiteri**

1. Nel caso di soppressione di cimiteri trovano applicazione le norme di cui agli articoli 96 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

#### **Articolo 50 – Sacrario dei Caduti di guerra ed altri sacrari.**

1. Nel Cimitero è presente un sacrario che accoglie i militari e civili deceduti in guerra. Sono a carico del Comune tutte le spese per la sepoltura e onoranze dei militari deceduti in guerra. Le salme di cui trattasi, sono esenti dal turno di rotazione ordinario e saranno conservate in tale manufatto, fino alla definitiva sistemazione in ossari o altro appositamente costruiti.  
Qualsiasi traslazione delle salme, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Commissariato Generale per le onoranze ai Caduti.
2. Nel Cimitero esiste inoltre un apposito sacrario destinato alle vittime dell'esplosione dell'ex stabilimento Baschieri e Pellagri.

#### **Articolo 51 - Ammissione nel Cimitero**

1. Nel Cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute, per essere tumulate senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione o di orientamento sessuale, i cadaveri, i resti mortali, i resti ossei, le parti anatomiche riconosciute di cui all'art. 3 del D.P.R. 254/2003, nonché le ceneri di persone decedute sul territorio nazionale, qualunque ne fosse la residenza o il luogo di nascita. Sono pure accolti i nati morti ed i prodotti del concepimento, le ossa e i resti mortali assimilabili, nonché le ceneri delle persone sopra indicate.
2. Con apposita ordinanza del Sindaco sono disciplinati:
  - l'orario di apertura del Cimitero e delle eventuali strutture necroscopiche cimiteriali,
  - la disciplina di ingresso a tali strutture,
  - ogni altra norma relativa a particolari divieti,
  - qualunque altra decisione in deroga al presente Regolamento, ma conforme alla normative Regionali e di Stato.
3. L'Amministrazione Comunale, qualora ne ravvisi l'opportunità o la necessità, per ragioni di programmazione o per sopravvenute esigenze nell'espletamento del servizio essenziale di sepoltura, può in ogni momento, con atto di Giunta - da ratificarsi in Consiglio Comunale entro i 30 giorni successivi - stabilire la priorità per le sepolture dei residenti o dei nati nel territorio comunale, fatte salve le posizioni già definite.

#### **Articolo 52 - Disposizioni di vigilanza.**

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'art. 6 c. 2 della L. R. n. 19/2004 e all'art. 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza del Cimitero spettano al Sindaco che si avvale, per i profili igienico-sanitari, dell'Asl territorialmente competente.

### **Articolo 53 - Gestione del Cimitero, servizio di custodia e personale addetto alle operazioni cimiteriali.**

1. La gestione dei servizi necroscopici e cimiteriali può essere effettuata in economia o attraverso le altre forme di gestione individuate dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali, in base a modalità che garantiscano comunque il pieno soddisfacimento delle esigenze della popolazione, in condizioni di equità e di decoro, secondo quanto previsto dalla L.R. 19/2004. Fermo restando l'esercizio dei compiti obbligatori per legge ad esso spettanti, il Comune di Castenaso ha facoltà di assumere ed organizzare attività e servizi accessori, da svolgere in concorso con altri soggetti imprenditoriali, quali l'attività funebre o la gestione di strutture per il commiato.
2. Nel Cimitero è garantito l'accesso ai visitatori nei giorni e orari definiti dal Comune.

### **Articolo 54 - Concessione anticipata di loculi/ossari**

1. È ammessa la concessione in uso di loculi e ossari anche in assenza di feretro o di cassetta/urna, resta ferma la durata quarantennale della concessione, che decorre dal momento della sottoscrizione del contratto, non dalla effettiva occupazione del manufatto.
2. L'Amministrazione Comunale, qualora ne ravvisi l'opportunità o la necessità per ragioni di programmazione o per sopravvenute esigenze nell'espletamento del servizio essenziale di sepoltura, può in ogni momento con proprio atto, sospendere la concessione anticipata di loculi e degli ossari, fatte salve le posizioni già definite.

### **Articolo 55 - Ossario e Cinerario comune**

1. Nel Cimitero sono istituiti uno o più ossari per la raccolta e la conservazione a tempo indeterminato e in forma promiscua e pertanto con operazione irreversibile, delle ossa di salme completamente mineralizzate, provenienti da esumazioni o da estumulazioni, per le quali i familiari aventi titolo non abbiano provveduto per altra destinazione, nonché per ossa eventualmente rinvenute nel comune o provenienti da cimiteri soppressi.
2. La costruzione dell'ossario è fatta in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
3. Periodicamente per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario comune vengono calciate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario comune.
4. Il cinerario e l'ossario comuni sono costituiti da un unico manufatto.
5. L'ossario/cinerario comune sono destinati alla raccolta e alla conservazione a tempo indeterminato e promiscuo delle ceneri provenienti dalla cremazione, nel caso sia stata manifestata dal defunto la volontà di avvalersi di tale forma di dispersione o in assenza di qualunque indicazione del luogo di dispersione da parte sia del defunto che dei familiari. È vietata l'introduzione di urne e cassetine.

### **Articolo 56 - Collocazione animali da compagnia**

1. È consentita la collocazione di contenitori di ceneri di animali da compagnia<sup>1</sup> da parte di detentori privati, in Cimitero nei seguenti casi:
  - se in loculo/ossario: nella zona antistante il manufatto, direttamente sulla lapide o nel vano ricavato tra la lapide e la parete di chiusura del tumulo o all'interno dello stesso;
  - sopra il copritomba o lapide delle fosse di campo comune.

<sup>1</sup> per la definizione di animale da compagnia si richiama, il diritto comunitario, art.4 punto 11 Reg. UE 2016/429 e relativo allegato I (specie di animali da compagnia "Parte A": Cani (*Canis lupus familiaris*), Gatti (*Felis silvestris catus*), Furetti (*Mustela putorius furo*); "Parte B": Invertebrati (eccetto api, molluschi appartenenti al Phylum Mollusca e crostacei appartenenti al Subphylum Crustacea), animali acquatici ornamentali, Anfibi, Rettili. Volatili: esemplari di specie avicole diverse da polli, tacchini, faraone, oche, anatre, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e ratiti (*Ratitae*). Mammiferi: roditori e conigli diversi da quelli destinati alla produzione alimentare.

- se in Tomba di famiglia, al suo interno.
- 2. Possono anche essere consentite scritte in ricordo dell'animale.
- 3. Il contenitore di ceneri di animale, deve differenziarsi da quello di ceneri umane, per evitare qualunque rischio, è sufficiente che vi sia apposta una targhetta identificativa che riporti la dicitura "ceneri animali" e laddove il detentore dell'animale lo desidera, anche il riferimento al nome.
- 4. La domanda per l'inserimento deve essere fatta dal concessionario o in sua assenza, da un congiunto/parente o affine, individuato ai sensi dell'art. 74 e ss. del C.C., che sottoscriva apposita dichiarazione sostitutiva – ai sensi del Sp.r. 445/00 ss.mm - nella quale dichiari di aver titolo a disporre del manufatto.
- 5. Deve essere effettuato il pagamento delle relative tariffe in vigore.

## **TITOLO V - INUMAZIONI ESUMAZIONI ESTUMULAZIONI E TRASLAZIONI**

### **Articolo 57 - Disposizioni generali.**

1. Le sepolture possono essere per inumazione, allorquando il feretro venga collocato a terra per il periodo necessario alla mineralizzazione o per tumulazione, allorquando il feretro viene collocato in un apposito manufatto destinato a contenerlo, per la durata prevista.

### **Articolo 58 - Inumazione**

1. Possono essere inumati nel Cimitero del Comune di Castenaso i cadaveri delle persone decedute sul territorio nazionale qualunque ne fosse la residenza o il luogo di nascita. L'inumazione ha in previsione le future operazioni di esumazione e pertanto saranno richieste, al momento dell'inumazione, entrambe le tariffe (inumazione ed esumazione) come da tariffario vigente.
2. L'Amministrazione Comunale, qualora ne ravvisi l'opportunità o la necessità, per ragioni di programmazione o per sopravvenute esigenze nell'espletamento del servizio essenziale di sepoltura, può in ogni momento con atto di Giunta - da ratificarsi in Consiglio Comunale entro i 30 giorni successivi -, stabilire la priorità le sepolture dei residenti o dei nati nel territorio comunale, fatte salve le posizioni già definite.

### **Articolo 59 - Sepolture per inumazione**

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) sono comuni, le sepolture in campo comune, della durata minima di dieci anni dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata. Sono altresì comuni, le inumazioni di resti non completamente mineralizzati, provenienti da esumazioni o estumulazioni, da inumare nell'apposito campo di mineralizzazione, per una durata di ulteriori cinque anni;
- b) sono private, le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di dieci anni o aventi particolari caratteristiche, effettuate in aree in concessione, se disponibili, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R 285/90.

Per quanto attiene alle modalità e alle caratteristiche delle fosse di inumazione si applicano le disposizioni di cui alla normativa statale e regionale vigente.

### **Articolo 60 - Cippo per inumazione**

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma terzo, da un cippo, costituito da

- materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo sono riportati con modalità durature e non facilmente alterabili, l'indicazione del nome, del cognome della data di nascita e di morte del defunto ivi sepolto.
  3. A richiesta dei privati, e trascorsi sei mesi dall'inumazione, può essere autorizzata, dal Comune, l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copri tomba, la cui misura dovrà essere cm. 160x60.
  4. La manutenzione e la conservazione dello stato di decoro di lapidi e copri tomba, sono a carico dei congiunti del defunto. Il Comune si sostituirà d'ufficio ai predetti soggetti, con diritto di piena rivalsa quando, chiamati con diffida a provvedere alla suddetta manutenzione, valutata indispensabile sia per motivi di decoro che di sicurezza o igiene, avessero a rifiutarsi o non provvedessero.
  5. Al momento della esumazione/estumulazione la lapide ed i cippi, ad eccezione delle fotografie e dei caratteri di scrittura, sono smaltiti ai sensi di legge.

### **Articolo 61 - Tumulazione**

1. Per tumulazione si intendono le sepolture di feretri, cassette per resti mortali, resti ossei o urne cinerarie, in opere murarie costruite di regola dal Comune.  
Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione, secondo le modalità di cui al successivo titolo VII denominato "concessioni".
1. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le disposizioni di cui alla normativa statale e regionale vigente.
2. Relativamente alle salme tumulate nei loculi della parte 2 (Cimitero vecchio), è prescritto obbligatoriamente un "fondo cassa", che dovrà essere fornito dalle imprese di pompe funebri ed il cui onere è a carico del concessionario;  
in alternativa la bara di seppellimento dovrà essere contenuta a sua volta, all'interno di bara in zinco sigillata.  
Il fondo cassa o la doppia cassa zincata, sono obbligatoriamente richiesti anche per le sepolture in tutte le tombe di famiglia.
3. La manutenzione e la conservazione dello stato di decoro di lapidi e manufatti correlati ai loculi/ossari, sono a carico dei congiunti del defunto.
4. Il Comune si sostituirà d'ufficio ai predetti soggetti, con diritto di piena rivalsa quando, chiamati con diffida a provvedere alla suddetta manutenzione, valutata indispensabile sia per motivi di decoro che di sicurezza o igiene, avessero a rifiutarsi o non provvedessero, col recupero delle spese.

### **Articolo 62 - Capienza dei loculi e delle cellette ossario**

1. In ogni loculo è posto un solo feretro: soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.  
È ammesso l'inserimento di una o più cassetine per resti ossei e/o urne cinerarie, all'interno di loculi già occupati da salme, fermo restando la capienza del loculo stesso e l'acquisizione del consenso del concessionario del loculo o di altro avente diritto.
2. Ogni ossario può accogliere cassette per resti ossei e/o urne cinerarie, fino a completa capienza dell'ossario stesso, previo pagamento delle relative tariffe deliberate dalla Giunta comunale, calcolate per ciascuna forma di manufatto tumulato/estumulato.  
La completa capienza sia del loculo che dell'ossario, sarà determinata in modo insindacabile ed in base ad apposite istruzioni, fornite dagli operatori cimiteriali.

### **Articolo 63 - Tumulazione provvisoria a richiesta di parte**

1. Nei casi di attesa per la costruzione e/o ristrutturazione di tombe di famiglia o manufatti

- simili, sono consentite collocazioni provvisorie di salme resti mortali e/o ceneri, in loculi a richiesta dei parenti aventi titolo dei defunti, previo pagamento del canone stabilito dalla Giunta comunale e secondo la disponibilità presente nel Cimitero.
2. La durata della tumulazione provvisoria è di 6 mesi, prorogabili su richiesta fino ad un massimo di anni 1, con riferimento al periodo intercorso tra il giorno di stipula della concessione provvisoria e il giorno in cui avviene l'estumulazione del feretro.
  3. Qualora alla scadenza stabilita, non venga data la sistemazione definitiva della salma/resti mortali/ceneri, il Comune provvederà d'ufficio previo diffida, al trasferimento in campo comune di mineralizzazione o in ossario comune, con recupero delle spese.  
In particolare, qualora si verifichi la rinuncia alla concessione di tomba di famiglia o di area per la costruzione di tomba di famiglia, per la salma provvisoriamente deposta nel Cimitero, si potrà richiedere la concessione definitiva salvo conguaglio della tariffa già pagata.
  4. Qualora l'utilizzo della tumulazione provvisoria sia inferiore ai 6 mesi previsti, il concessionario non ha diritto ad alcun rimborso.

#### **Articolo 64 - Tumulazione provvisoria d'ufficio**

1. L'Amministrazione Comunale, può provvedere a tumulare in modo provvisorio cadaveri, resti o ceneri, in loculi/ossari già dati in concessione ma non ancora occupati, in caso di carenza di loculi/ossari disponibili o nel caso si debba procedere alla manutenzione dei loculi occupati.  
Nei casi di cui al comma precedente, nessuna spesa sarà addebitata al concessionario dei loculi interessati.

#### **Articolo 65 - Esumazioni ordinarie**

1. Le esumazioni ordinarie, si eseguono trascorso un decennio dalla inumazione, in qualsiasi periodo dell'anno. Non è prescritta la presenza di operatori sanitari. Qualora il personale addetto ritenga che non vi siano idonee condizioni ambientali per l'esecuzione delle suddette operazioni, le esumazioni potranno essere sospese nei mesi di giugno, luglio e agosto.
2. È compito del personale che esegue l'esumazione, stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.
3. Il Comune informa i cittadini delle scadenze e dell'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria, mediante affissione di avvisi presso il Cimitero e l'Albo pretorio nonché con pubblicazione sul sito internet.  
Nel caso in cui il cadavere esumato, si presenti non completamente mineralizzato, il resto mortale potrà:
  - essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti), ove dovrà permanere per ulteriori 5 anni.  
Il termine potrà essere ridotto a 2 anni, qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione dei cadaveri;
  - essere avviato, previo assenso degli aventi titolo, alla cremazione.

Nel caso in cui il resto mortale sia mineralizzato, i familiari aventi diritto, possono fare domanda di tumulazione in ossario o in altro loculo, oppure richiederne la cremazione.

In assenza di disposizioni da parte dei familiari aventi titolo, le ossa rinvenute verranno raccolte e depositate nell'ossario comune, dietro pagamento delle tariffe in vigore al momento dell'esumazione.

#### **Articolo 66 - Esumazioni straordinarie**

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate, può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari,

- per trasferimento ad altra sepoltura, dello stesso o in altro Cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno e senza la presenza di operatori sanitari, anche per le persone decedute a causa di malattie infettive e diffuse. In particolari situazioni, ove il personale addetto alle operazioni ne ravvisi la necessità, potrà richiedere un parere igienico-sanitario all'Asl territorialmente competente.

### **Articolo 67 - Estumulazioni**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.  
Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.  
Le estumulazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno escludendo preferibilmente i mesi di giugno, luglio, agosto.  
Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
  - a richiesta dei familiari interessati, per il trasferimento della salma in una nuova sepoltura, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore alla durata della concessione;
  - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
2. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del Servizio Cimiteriale del Comune.
3. I resti mortali mineralizzati e cioè i resti ossei, sono riducibili in cassette di lamiera di zinco ai fini del riordino all'interno del Cimitero ed in cassette di zinco sigillate, ai fini della traslazione esterna in altro Cimitero, previa domanda formale degli aventi titolo che ne sostengono le spese di estumulazione/ritumulazione.
4. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione, i relativi resti mortali potranno essere avviati per l'inumazione in campo comune per 5 anni, previa apertura della cassa di zinco, salvo che la domanda di estumulazione non disponga il trasporto in altra sepoltura, o la ritumulazione nello stesso loculo, oppure essere avviati per la cremazione (trascorsi almeno 20 anni dalla tumulazione). Tutto ciò dovrà essere richiesto dagli aventi diritto.
5. In caso di ritumulazione nello stesso loculo il concessionario o altro avente diritto dovrà procedere al rinnovo della concessione del manufatto ed al pagamento delle tariffe previste per ciascuna operazione.
6. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato, non sussiste domanda di collocazione dei resti, questi ultimi sono collocati in ossario comune d'ufficio se mineralizzati, cioè se corrispondenti a resti ossei, diversamente saranno inumati in campo di mineralizzazione per anni 5 e successivamente traslati in ossario comune, previo espletamento di idonee procedure di pubblicizzazione ed informazione e laddove possibile col recupero delle spese; esclusivamente in assenza di eredi/aventi titolo, i predetti lavori saranno a carico dell'Amministrazione Comunale.
7. Il Comune informa i cittadini delle scadenze mediante affissione di avvisi presso il Cimitero, all'Albo Pretorio, nonché sul sito internet del Comune. I familiari aventi titolo, sono tenuti a comunicare al Comune, la destinazione richiesta dei propri defunti. In caso di assenza di diversa comunicazione dei familiari circa la destinazione, il Comune collocherà d'ufficio in ossario comune se mineralizzati, altrimenti in campo comune di mineralizzazione e successivamente in ossario comune e provvederà ad esperire le necessarie procedure, volte al recupero coattivo delle spese sostenute.

### **Articolo 68 - Tariffa delle esumazioni ed estumulazioni**

1. Le esumazioni ed estumulazioni, sia ordinarie che straordinarie sono assoggettate al pagamento della somma prevista dalla tariffa, stabilita annualmente dall'Amministrazione comunale e quantificate per ciascun defunto in qualunque stato e forma.

### **Articolo 69 - Oggetti da recuperare**

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi titolo, devono darne avviso al Comune al momento della richiesta formale dell'operazione ed in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti formalmente richiesti e rinvenuti, sono consegnati ai reclamanti.  
La consegna sarà a sua volta formalizzata, mediante redazione da parte degli operatori del Cimitero, di apposito verbale in duplice esemplare, uno per il reclamante e l'altro conservato tra gli atti del Servizio Cimiteriale.
3. Laddove manchi la richiesta degli aventi titolo, gli oggetti preziosi o i ricordi personali eventualmente rinvenuti, in occasione di esumazioni od estumulazioni che siano ritenuti in buono stato, devono essere consegnati all'Economo Comunale, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.
4. Qualora non venissero reclamati, decorso il suddetto termine, essi passeranno in proprietà del Comune, che potrà alienarli seguendo le procedure previste dall'ordinamento e da altri Regolamenti Comunali vigenti.
5. Visti i processi di mineralizzazione dei metalli, il Comune non garantisce che gli oggetti contenuti nei feretri risultino integri al momento dell'effettuazione delle suddette operazioni. Il Comune non si assume alcuna responsabilità in merito al deterioramento di tali oggetti.

### **Articolo 70 - Traslazioni**

1. È ammessa la traslazione di salme, resti mortali, resti ossei e ceneri, di defunti esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
  - a) collocazione in tomba di famiglia;
  - b) trasferimento in altro Cimitero;
  - c) per abbinamento di cadaveri di coniugi o famigliari ed affini;
  - d) per permettere un più facile accesso da parte del coniuge o dei parenti entro il 2° grado portatori di handicap fisici (da giustificarsi mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura pubblica);

La posizione cimiteriale vacante, dovrà essere restituita al Comune.

La traslazione può avvenire su richiesta dei soggetti aventi diritto, come definito all'art. 5.

### **Articolo 71 - Disponibilità dei materiali**

1. A seguito delle operazioni di cui ai precedenti articoli, i materiali e le opere passano a disposizione del Comune, per essere impiegati in opere di miglioramento generale del cimitero o di tombe abbandonate, salvo richiesta di restituzione da parte del concessionario od eredi.

In ogni caso, i materiali ed oggetti di cui sopra, non possono venire asportati dai cimiteri da parte di familiari o da persone da questi incaricate senza l'autorizzazione del personale comunale incaricato.

## **TITOLO VI - NORME D'USO E DI COMPORTAMENTO ALL'INTERNO DEL Cimitero**

### **Articolo 72 - Orario di apertura e chiusura del Cimitero**

1. Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato con ordinanza del Sindaco.  
Fuori da tale orario, non è consentito l'accesso al Cimitero, senza espresso permesso dell'Amministrazione Comunale.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva di adottare, per ragioni di sicurezza, sistemi di allarme per la vigilanza ed il controllo dell'accesso.

3. L'apertura e chiusura dei cancelli è garantita elettronicamente attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi.

### **Articolo 73 - Disciplina dell'ingresso e divieti speciali**

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi, ad eccezione degli ausili per trasporto disabili e dei veicoli preposti al servizio e di quelli autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

Nel Cimitero sono vietati atti o comportamenti irriverenti o incompatibili con la destinazione, il decoro e le caratteristiche del luogo sacro alla memoria dei defunti.

In particolare nel Cimitero:

- b) è vietato l'ingresso alle persone in stato di ubriachezza, eccitazione mentale e vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere di solennità del luogo;
  - c) è vietato l'ingresso a coloro che intendono svolgere all'interno del Cimitero attività di questua, commerciali o simili;
  - d) è vietato l'ingresso ai bambini di età inferiore a 12 anni quando non siano accompagnati da adulti;
  - e) è vietato l'ingresso alle biciclette o veicoli a motore ad eccezione dei disabili o delle persone autorizzate;
- è vietato altresì:
- f) tenere un contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
  - g) scrivere sulle lapidi o sui muri;
  - h) rimuovere dalle tombe altrui, fiori, arbusti, ricordi, suppellettili;
  - i) gettare fiori appassiti od altri rifiuti, fuori dagli appositi recipienti;
  - j) accumulare neve sui tumuli
  - k) calpestare o danneggiare, imbrattare o lasciare imbrattare dagli animali di affezione, le aiuole i tappeti verdi, alberi, giardini, piante ecc.
  - l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti o commemorazioni e comunque turbare il libero cordoglio dei visitatori;
  - m) assistere alle operazioni cimiteriali di esumazione o di estumulazione, senza essere autorizzati dalla famiglia del defunto;
  - n) collocare vasi, porta vasi, quadri o quant'altro che, specie in occasione della commemorazione dei defunti, possano limitare lo spazio riservato al passaggio del pubblico e provocare intralcio;
  - o) offrire servizi e oggetti, distribuire indirizzi e volantini pubblicitari;

2. Nei cimiteri è altresì vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso o comunque incompatibile con il luogo ed in particolare:
  - l'accattonaggio dentro il Cimitero e nelle immediate vicinanze;
  - occupare con vasi, ceri od altro, spazi non avuti in concessione;
  - far entrare nel Cimitero qualsiasi tipo di materiale, senza la preventiva autorizzazione;
  - esercitare all'interno del Cimitero o nelle immediate vicinanze, qualsiasi forma di commercio senza l'autorizzazione dell'autorità comunale;
  - offrire servizi e oggetti, distribuire indirizzi e volantini pubblicitari;
  - asportare materiale non elencato al precedente comma, senza l'autorizzazione del Comune;
  - Fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali o funerarie senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
3. È fatto obbligo ai proprietari e conduttori di cani - o di altri animali d'affezione - di avere

- cura che gli stessi non espletino le loro funzioni fisiologiche nei campi di inumazione o sulle lapidi e di raccogliere e smaltire correttamente le eventuali deiezioni;
4. Si precisa che la manutenzione del Cimitero è riservata esclusivamente al personale del Comune o a ditta appaltatrice, pertanto tutto lo spazio non avuto in concessione, deve essere lasciato libero affinché gli addetti possano eseguire liberamente la necessaria manutenzione. Se questo spazio venisse occupato, con qualsiasi tipo di materiale (vasi, ghiaia od altro), si provvederà ad asportarlo addebitando le spese sostenute per la rimozione, al concessionario che ha commesso l'abuso.
  5. Il personale addetto al Cimitero è tenuto a far osservare scrupolosamente quanto sopra. Inoltre, il personale non potrà per nessuna ragione, chiedere o ricevere compensi di qualsiasi natura da parenti o familiari dei defunti ed ha il dovere di usare sempre modi cortesi e civili. Gli operatori cimiteriali, sono tenuti a richiamare verbalmente i contravventori ed eventualmente ad attivare il Servizio di Polizia Locale o le Forze dell'Ordine, per l'applicazione delle sanzioni del caso o per motivi di pubblica sicurezza.

#### **Articolo 74 - Fiori e piante ornamentali**

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti.
2. In tutti i cimiteri avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

#### **Articolo 75 - Materiali ornamentali**

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba e manufatti simili, indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere, non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.  
I provvedimenti d'ufficio di cui al precedente capoverso, verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti o pubblicata al Cimitero e all'Albo Pretorio per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro. In caso di inadempienza dei concessionari, il Comune potrà provvedere a propria cura ma a spese del concessionario inadempiente.  
In caso di sopravvenuta scadenza del titolo concessorio, l'Amministrazione potrà valutare di non autorizzare il rinnovo e di disporre l'estumulazione d'ufficio della salma ivi contenuta, con addebito delle spese al concessionario inadempiente, secondo le modalità previste dalle disposizioni civilistiche.
2. Il Comune disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante e simili, che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del Cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi. In particolare, le corone, i vasi, i cuscini e i fiori deposti in occasione di funerali, dopo 1 settimana dalla sepoltura verranno rimossi dal personale del Cimitero.
3. Trattandosi di luogo aperto al pubblico e di ampiezza tale da renderne impossibile una vigilanza costante, il Comune non risponde di eventuali rimozioni e/o furti di ornamenti in genere e di fiori.

#### **Articolo 76 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle sepolture.**

1. Sulle tombe nei campi comuni e sulle posizioni cimiteriali in genere, possono essere poste, nei tempi meglio precisati negli atti contrattuali di concessione, lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo forme, misure, colori e materiali consoni al carattere del Cimitero e alle norme fissate nel presente regolamento e di seguito riassunte.  
Ogni epigrafe o scritta deve contenere le generalità del defunto comprese le date di nascita e

di decesso e potrà riportare rituali espressioni brevi, purché non in contrasto con il comune senso della morale.

Le epigrafi o scritte devono essere compilate in lingua italiana.

È fatto divieto per i loculi, di inserire lapidi o sportelli in vetro; quelli apposti precedente il Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 20.12.2016, verranno rimossi alla rinuncia della posizione cimiteriale e smaltiti a norma di legge.

2. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego quali portafiori, di barattoli di recupero o oggetti aventi uso originario, diverso da portafiori.

Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo, l'inalterabilità ed il riconoscimento.

È consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

#### **Articolo 77 - Riti funebri**

1. Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti, sia civili che religiosi.

#### **Articolo 78- Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti.**

Nella settimana comprendente il giorno della commemorazione dei defunti (2 novembre) è fatto divieto di procedere con lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, compresa la consegna e il montaggio delle lapidi. Le imprese devono sospendere tutte le eventuali costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali.

#### **Articolo 79 - Illuminazione votiva**

1. Il Comune provvede al servizio di illuminazione votiva cimiteriale in amministrazione diretta o mediante concessione a terzi, previa apposita deliberazione dell'amministrazione comunale, secondo le disposizioni contenute nell'apposito regolamento comunale, cui si fa integrale rinvio.

## **TITOLO VII - CONCESSIONI**

#### **Articolo 80 - Disciplina delle concessioni**

1. La sepoltura privata in loculo o in celletta ossario o in tomba di famiglia è una concessione amministrativa. Per essa il Comune concede al privato, per un periodo di tempo determinato, l'uso di aree o manufatti in base all'ordine di richiesta e nei limiti della disponibilità esistente al momento della domanda, alle condizioni stabilite dal presente regolamento e alle tariffe in uso. La concessione è stipulata previa assegnazione dell'area o del manufatto da parte del Servizio Comunale cui è affidata l'istruttoria dell'atto.  
Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali ex art. 824 del Codice Civile e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
2. Il diritto d'uso non può in alcun caso essere trasferito, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, non è commerciabile né alienabile.
3. Ogni concessione del diritto d'uso di aree per la costruzione di sepolture private o manufatti, deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
4. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati o enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie o per collettività. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati o enti, campi a sistema di inumazione per famiglie o collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di

adeguato ossario. Possono essere altresì concesse aree per l'installazione di colonnette che ospitano urne cinerarie. L'allegato A al presente Regolamento individua le aree che possono essere oggetto di concessione per la costruzione di tombe di famiglia.

5. La concessione delle aree suddette o dei manufatti per tomba di famiglia è consentita sia nei confronti dei residenti sia nei confronti dei non residenti. L'Amministrazione Comunale fisserà eventualmente con proprio atto, un sovrapprezzo sul canone per la concessione a non residenti.
6. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 83, le concessioni sono a tempo determinato e riguardano:
  - a) sepolture individuali (loculi, ossari);
  - b) sepolture per famiglie o collettività (gruppi di loculi, tombe di famiglia, colonnine cinerarie);

Le inumazioni in campo comune di cui all'art. 59 non sono soggette a rilascio di atto di concessione.

Il rilascio di qualsiasi concessione comporta il pagamento del canone determinato con atto dell'Amministrazione Comunale.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione;
  - la durata;
  - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, concessionaria/ie;
  - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (per tomba di famiglia);
  - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
7. Qualora in corso di durata della concessione, vengano effettuate ulteriori tumulazioni nel medesimo loculo/ossario o tomba di famiglia, non è necessaria la stipula di un nuovo atto di concessione, né di appendici allo stesso, in quanto fa fede l'istanza del richiedente e la registrazione nell'apposito gestionale nonché nei registri delle operazioni di seppellimento tenuti a cura del personale necroscopico.

### **Articolo 81 - Durata e modalità delle concessioni**

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

La durata è fissata:

  - a) per i loculi e gli ossari sono previste alternativamente tre durate: 40 anni, 50 anni o 60 anni, a discrezione dell'Amministrazione, rinnovabili per altrettanti anni;
  - b) in alternativa al rinnovo, può essere concessa una proroga, per i loculi e gli ossari, per 25 anni, o - in alternativa - per la durata necessaria a raggiungere i 20 anni dal decesso della salma tumulata, in modo da consentire l'eventuale cremazione ordinaria ai sensi dell'art. 26 del presente regolamento.
  - c) in 99 anni rinnovabili, per le tombe di famiglia, per le sepolture di famiglia a sistema di inumazione, per le aree per la costruzione di tombe di famiglia o simili e per le aree per la costruzione di colonnette per urne cinerarie;
  - d) in 99 anni per le concessioni di pareti nelle tombe di famiglia;
2. Al momento dell'utilizzo di un loculo/ossario già in concessione (vedasi art. 54 del presente regolamento), gli aventi diritto possono interrompere la concessione in atto, rinnovandola in

modo da portarla alla scadenza dei 40 anni, 50 anni o 60 anni sulla base dei canoni in vigore, conguagliandone il costo. Il canone annuo per gli anni da recuperare è pari rispettivamente a 1/40, 1/50 o 1/60 delle tariffe in vigore all'atto del rinnovo. Di tale operazione verrà dato atto nel contratto di concessione.

Le concessioni di cui al primo comma possono avvenire anche in assenza di feretro, ceneri o resti da tumularvi.

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di stipulazione del contratto-concessione.

3. Alla scadenza delle concessioni, allo scopo di rendere possibile il rinnovo o la proroga della concessione o la diversa sistemazione della salma, il Comune pubblicherà appositi avvisi per almeno 6 mesi consecutivi, comprensivi della data di Commemorazione dei defunti, all'albo pretorio e sul sito internet istituzionale. Trascorso il termine di 6 mesi senza che gli eredi/aventi diritto abbiano provveduto in merito, le salme/ceneri/resti mortali ed ossei, verranno riposte d'ufficio in ossario comune dove possibile, mentre le salme non ancora mineralizzate verranno inumate in campo di mineralizzazione ai fini della traslazione interna successiva in ossario comune, procedendo al recupero coattivo delle spese. Per quanto non previsto in questo articolo, vigono le disposizioni di cui ai precedenti articoli 70, 71,72.

Allo scadere delle concessioni, qualora non si proceda al rinnovo, la tomba di famiglia sia che sia stata costruita dal Comune sia che sia stata costruita da privati, retrocede al demanio comunale. Allo stesso modo retrocedono al Comune le aree su cui erano stati costruiti tali manufatti da privati.

L'amministrazione si riserva comunque di disporre la non rinnovabilità delle concessioni qualora non vi sia la sufficiente disponibilità di loculi per la tumulazione ordinaria.

Tutte le concessioni cimiteriali scadono in ogni caso con la soppressione del Cimitero, con le precisazioni di cui al D.P.R n. 285 del 10 settembre 1990.

In caso di rinnovo della concessione, la decorrenza del rinnovo avviene a partire dal giorno successivo a quello della scadenza naturale della concessione originaria.

## **Articolo 82 - Regime transitorio delle concessioni in essere o concessioni precedenti. Prova della concessione in mancanza di copia del contratto**

1. Le concessioni cimiteriali anteriori all'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Mortuaria conservano la loro scadenza adeguandosi alle nuove disposizioni. Le concessioni di sepolture private sia individuali sia per famiglie, sono rinnovabili, alla loro scadenza previo pagamento del canone fissato. Per quanto concerne le concessioni di tombe di famiglia o di loculi o ossari cosiddetti "perpetui", rilasciate in passato, prima dell'entrata in vigore del DPR 285/1990, le stesse si intendono scadute con l'entrata in vigore del Regolamento, pertanto gli interessati aventi diritto devono provvedere al pagamento del canone concessorio.

Al fine di applicare una disciplina uniforme con la gradualità necessaria si prevede che il primo rinnovo (in caso di voltura per decesso del concessionario) sia di durata pari a 99 anni per le tombe di famiglie, altresì per le sepolture individuali nel momento di voltura della concessione (a seguito del decesso del concessionario) un primo rinnovo di anni 40 a titolo gratuito, successivamente alla prima scadenza le concessioni suddette ricadranno sotto il regime ordinario, e quindi con durata predefinita dal Regolamento Comunale, con conseguente pagamento del relativo canone, in vigore alla data dell'operazione.

2. Qualora l'ufficio competente accerti che non esistono contratti o altre prove documentali di vecchie concessioni esistenti, per le quali non è quindi possibile stabilire se siano a tempo determinato o perpetue, l'Amministrazione Comunale può, con proprio atto, stabilire che la durata della concessione sia di 99 anni a decorrere dalla data della prima sepoltura certa per

le tombe di famiglia e 40 anni per i loculi.

### **Articolo 83 - Canoni/tariffe delle concessioni e dei servizi cimiteriali**

1. I canoni delle concessioni cimiteriali e le tariffe dei connessi servizi sono definite con deliberazione della Giunta Comunale e periodicamente aggiornate con pari provvedimento in relazione all'aumento inflattivo, dei costi di gestione, costruzione e manutenzione o per altre motivazioni gestionali.
2. L'importo del canone di concessione di loculi, ossari e altri manufatti rilasciate per la tumulazione di salme/ceneri/resti mortali di persone non residenti è soggetto ad una maggiorazione stabilita nella deliberazione della Giunta Comunale che definisce tali canoni.
3. Nel caso di concessione di tomba di famiglia o area qualora siano cointestatari della concessione un residente e un non residente, si applica il canone da residente.
4. Nel parte nuova del Cimitero – P.1 – i costi di concessione di loculi (ad eccezione dei loculi siti all'interno delle tombe di famiglia) ed ossari sono comprensivi della fornitura delle lapidi, in quanto manufatti omogenei che vengono forniti dal Comune; restano a carico del concessionario le epigrafi e gli ornamenti;
5. Nella parte vecchia del Cimitero – P. 2 – il costo di concessione non è comprensivo delle lapidi che sono a cura e carico del concessionario;
6. La quantificazione delle operazioni di tumulazione, estumulazione, traslazione, riordino, spostamento e similari, sarà calcolata per ciascun defunto, in qualunque forma.
7. Le tariffe relative alle operazioni di inumazione in campo di mineralizzazione ed esumazione tutte invece, saranno comprendenti degli appositi manufatti, quali croci per campo di inumazioni indecomposti e cassette in zinco o lamiera di zinco per la custodia dei resti ossei.

### **Articolo 84 - Diritto al sepolcro**

1. Il diritto al sepolcro non può in alcun modo essere ceduto o trasmesso a terzi da parte del concessionario e non può essere fatta concessione a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o speculazione.
2. La sepoltura individuale è vincolata alla salma o resti mortali individuati nell'atto di concessione.
3. La destinazione di un loculo o ossario concesso a disposizione può essere modificata solo in caso di necessità a favore di un'altra salma o resti o ceneri, soltanto col consenso del concessionario, se in vita, o degli aventi titolo

### **Articolo 85 - Sepolture private - Diritto di sepoltura nelle tombe di famiglia**

1. Salvo quanto già previsto dall'articolo precedente, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia e congiunti ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto, ecc.), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni del concessionario.

Il diritto di sepoltura nelle tombe di famiglia viene altresì riconosciuto ai conviventi legati da vincoli affettivi e benemeriti del concessionario.

Due o più concessionari possono unirsi per la costruzione di un unico sepolcro. Il progetto di costruzione o l'istanza dovrà indicare le parti (loculi, ossario, lapidi, ecc.) in disponibilità a ciascuno.

Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento.

Nel caso in cui la concessione sia intestata a più persone, queste sono titolari in maniera

solidale dei diritti e degli obblighi nei confronti del Comune. La presenza di eventuali quote definisce i solo i rapporti interni tra privati nell'utilizzo del diritto d'uso, senza che venga meno il principio dell'unicità del rapporto concessorio col Comune.

#### **Articolo 86 - Concessioni provvisorie a richiesta di parte**

1. Nei casi di attesa per la costruzione e/o ristrutturazione di tombe di famiglia o manufatti simili, sono consentite collocazioni provvisorie di salme, resti e/o ceneri, in loculi per 6 mesi prorogabili su richiesta fino a un massimo di anni 1, verso pagamento di un quarto del canone previsto per la concessione quarantennale.

Qualora alla scadenza stabilita non venga data la sistemazione definitiva della salma/resti/ceneri, il Comune provvederà d'ufficio previo diffida, al trasferimento in campo comune di mineralizzazione o in ossario comune.

In particolare, qualora si verifichi la rinuncia alla concessione di tomba di famiglia o di area per la costruzione di tomba di famiglia, per la salma provvisoriamente deposta nel Cimitero, si potrà richiedere la concessione definitiva salvo conguaglio della tariffa già pagata.

#### **Articolo 87 - Tumulazione provvisoria d'ufficio**

1. L'Amministrazione Comunale può provvedere a tumulare in modo provvisorio cadaveri, resti o ceneri in loculi/ossari già dati in concessione ma non ancora occupati, in caso di carenza di loculi/ossari disponibili, o nel caso si debba procedere alla manutenzione dei loculi occupati. In tale caso, nessuna spesa sarà addebitata al concessionario dei loculi interessati.

### **TITOLO VIII - MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE**

#### **Articolo 88 - Manutenzione dei loculi e ossari**

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei loculi o degli ossari spetta al concessionario o ai suoi eredi/aventi diritto. In caso di inadempimento i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e previa diffida, le spese verranno recuperate a norma di legge nei confronti degli inadempienti. Sono pure a carico del concessionario o dei suoi eredi le spese per interventi straordinari che non rientrino in una ordinaria operazione cimiteriale.  
Le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei fabbricati ove sono situati i loculi e gli ossari sono a carico del Comune.
2. Le lapidi, qualora non siano fornite direttamente dal comune assieme al loculo/ossario, dovranno essere apposte a cura dei concessionari entro novanta giorni dalla data dell'atto di concessione.
3. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso il concessionario, per distruzione in tutto od in parte del loculo concesso o lapide, per causa fortuita/forza maggiore.
4. Per i loculi e gli ossari della Parte 2 (Cimitero vecchio) sono a carico del concessionario tutti gli eventuali costi derivanti da danni conseguenti alle operazioni di asportazione della lapide cementificata che comportino rottura della stessa.

#### **Articolo 89 - Manutenzione delle sepolture private**

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le strutture e impianti che costituiscono tomba di famiglia o manufatto simile, sia che sia stato costruito dal Comune, sia che sia stato costruito dal concessionario, compreso le lapidi, i loculi e quant'altro forma oggetto della concessione, sono a carico del concessionario o dei suoi eredi.
2. Il Comune si sostituirà d'ufficio ai predetti soggetti, con diritto di piena rivalsa, quando chiamati con diffida a provvedere alla suddetta manutenzione valutata indispensabile sia per

- motivi di decoro che di sicurezza o igiene, avessero a rifiutarsi o non provvedessero.
3. Esclusivamente per i loculi/ossari ubicati nel vecchio Cimitero, il concessionario, all'atto di presentazione dell'istanza dei lavori di riordino, concede implicita liberatoria riferita alla conoscenza della possibilità di danneggiamento della lapide nell'atto dello smontaggio della stessa da parte dei necrofori comunali; in alternativa potrà avvalersi di una ditta esterna per i lavori di smontaggio e montaggio della lapide, rimanendo lo stesso responsabile in solido con la ditta, a sostenere i costi in caso di eventuale danneggiamento procurato a lapidi di concessionari diversi e sollevando il comune di Castenaso da qualsiasi obbligo di risarcimento.

#### **Articolo 90 - Divisioni e subentri nelle tombe di famiglia, loculi e ossari**

1. Più concessionari possono richiedere la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione di tombe di famiglia.  
La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi ma in accordo tra di loro, risultante da atto scritto.
2. Alla morte del concessionario la tomba di famiglia passa ai suoi eredi secondo le norme del Codice Civile. Se non ci sono eredi superstiti il manufatto passa in libera disponibilità del Comune. Se presenti gli eredi devono comunque designare tra di loro uno che li rappresenti nei confronti del Comune e che risponda davanti ad esso degli obblighi derivanti dalla concessione. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione può essere fatto dal Comune esclusivamente nei confronti delle persone eredi. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il competente ufficio comunale provvede d'ufficio individuandolo secondo criteri di opportunità per eventuali comunicazioni, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
3. Per quanto concerne loculi e ossari, in caso di decesso del concessionario è necessario richiedere la voltura della concessione da parte di uno degli eredi viventi del defunto entro 6 mesi dal decesso. Allegata alla domanda dovrà essere presentato l'elenco dei coeredi viventi che devono essere a conoscenza della voltura, degli obblighi di manutenzione e di decadenza che la concessione del loculo comporta.

#### **Articolo 91 - Voltura del concessionario**

1. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione di un manufatto cimiteriale può essere fatto dal Comune, su istanza dell'interessato e solo esclusivamente nei confronti delle persone eredi e dietro il pagamento della relativa tariffa.
2. I termini e le condizioni della concessione non subiscono variazioni, parimenti ogni qualvolta verrà inserito nel loculo/ossario altra salma/resti/ceneri, previo pagamento dei costi dell'operazione cimiteriale corrispondente, ne verrà dato atto mediante registrazione nel gestionale, nonché nei registri delle operazioni di seppellimento tenuti a cura del personale necroscopico.

#### **Articolo 92 - Oneri relativi alle operazioni cimiteriali e canoni**

1. Tutti gli oneri derivanti dalle operazioni cimiteriali (tariffe diritti canoni) sono a carico di chi le ha ordinate, che anticipa o che si impegna a corrispondere al Comune la somma dovuta, salvo i casi di indigenza di seguito riportati
2. In caso di operazione cimiteriale eseguita direttamente dal Comune qualora nessun parente del defunto abbia presentato istanza, tutti gli oneri verranno imputati ai sensi del Codice civile e disposizioni ad esso correlate.
3. Sono fatti salvi i casi accertati di indigenza, famiglia bisognosa o disinteresse della famiglia

di cui all'art. 7Bis del DL 27 dicembre 2000 nr 392 convertito in legge dall'art. 1 L. 28 febbraio 2001 nr. 26. In tal caso il Comune provvede direttamente, come previsto all'art. 7 del presente regolamento.

4. Le tariffe relative alle operazioni cimiteriali, il canone di manutenzione, i canoni di concessione e le tariffe di retrocessione, previa stima del servizio competente sono stabilite e approvate dalla Giunta comunale e periodicamente aggiornate con pari provvedimento in relazione all'aumento inflattivo dei costi di gestione, costruzione e manutenzione o per altre motivazioni gestionali.  
Il mancato pagamento degli importi di cui al comma precedente comporta il recupero coattivo delle somme dovute.
5. La Giunta comunale può valutare eventuali richieste di rateizzazione o di esonero del pagamento delle tariffe previste per situazioni particolari ed opportunamente motivate.
6. L'importo del canone di concessione di loculi, ossari e altri manufatti rilasciate per la tumulazione di salme/ceneri /resti mortali di persone non residenti è soggetto ad una maggiorazione stabilita nella delibera della Giunta comunale che definisce tali canoni.

### **Articolo 93 - Fuoriuscita di liquido dai loculi**

1. Nel caso di fuoriuscita di liquidi o esalazioni maleodoranti dai loculi, determinato dalla esplosione di gas di putrefazione all'interno del loculo stesso, il Comune individua il loculo in cui si è verificata la perdita e avvisa i parenti/aventi diritto del defunto affinché provvedano al ripristino delle condizioni igieniche del loculo a loro spese. In caso di inadempienza degli aventi diritto, provvede il comune a cura propria e con recupero delle spese.

### **Articolo 94 - Costruzione delle opere - Termini**

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui all'art. 85 "Sepolture private – diritto di sepoltura nelle tombe di famiglia", impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto al Comune per l'approvazione, e all'esecuzione delle opere relative entro la data stabilita dai competenti uffici comunali.

### **Articolo 95 - Retrocessione di concessione di loculi/ ossari**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la retrocessione di concessione di aree o manufatti, loculi/ossari a condizione che le salme, i resti mortali e le ceneri presenti abbiano trovato precedentemente altra sistemazione a carico dei rinunciatari.  
La domanda di retrocessione deve essere sottoscritta dal concessionario se in vita, ovvero da tutti gli aventi diritto, ovvero deve essere presentata da parte del dichiarante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 SS.MM., di agire in nome e per conto di tutti gli aventi titolo.
2. Al concessionario retrocedente non spetterà alcun rimborso. Resteranno comunque a carico del concessionario retrocedente tutte le spese inerenti e conseguenti all'atto di retrocessione.
3. Non è prevista la retrocessione per le sepolture individuali a sistema di inumazione.

### **Articolo 96 - Revoca**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà del Comune di ritornare in possesso anticipatamente di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. L'Amministrazione comunale è tenuta a dare comunicazione al concessionario dell'avvio del procedimento, nonché del provvedimento di revoca e della relativa motivazione nelle

- medesime modalità previste dall'art. 97 (decadenza).
3. Verificandosi i casi di cui ai precedenti commi, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione revocata, di un' equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso Cimitero in zona o costruzione indicati dal Comune, rimanendo a carico dello stesso le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova, con esclusione delle spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento che sono tutte a carico dei concessionari.
  4. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, il Comune dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, al Cimitero e al sito internet dell'ente per 90 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

#### **Articolo 97 - Decadenza**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - c) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - d) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d' uso della sepoltura;
  - e) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati dal Comune;
  - f) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dagli articoli precedenti;
  - g) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
2. In caso di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo pretorio, al Cimitero dell'ente per la durata di 90 giorni consecutivi, oltre ad eventuali altri provvedimenti richiesti dalla legge.
3. Decorsi i 90 giorni dalla diffida senza esito, la decadenza diviene definitiva. Successivamente il servizio cimiteriale provvederà a collocare i resti nell'ossario comune o procederà all'inumazione in campo comune o cremazione per le salme che non fossero mineralizzate, salvo diversa collocazione stabilita dai familiari. Le sepolture tornano nella disponibilità del comune che può riconcederle a chi ne fa richiesta.

#### **Articolo 98 - Estinzione**

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione o in caso di soppressione del Cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'articolo 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Allo scadere del termine, qualora le concessioni non vengano rinnovate, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi rispettivamente nel campo comune o nell'ossario/cinerario comune salvo recupero coattivo delle spese sostenute, laddove possibile.

### **TITOLO IX - DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI**

#### **Articolo 99 - Registri delle sepolture e annotazioni**

1. Presso l'ufficio servizi cimiteriali è tenuto un registro, anche con modalità informatiche, per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al Cimitero del Comune.

Presso gli uffici del Cimitero di Castenaso è tenuto su supporto cartaceo o informatico il registro delle sepolture di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90.  
Un esemplare dei registri deve essere consegnato a fine anno all'archivio comunale.

#### **Articolo 100 - Sanzioni**

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente Regolamento che costituisca al contempo violazione delle disposizioni del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, verrà perseguita secondo gli ordinari strumenti amministrativi previsti nonché civilistici, in quanto applicabili.

#### **Articolo 101 - Disposizioni di carattere organizzativo**

1. In ogni caso tutte le ulteriori regole e prescrizioni di carattere puramente tecnico e organizzativo che non influiscono sull'accesso al servizio da parte dei cittadini verranno definite con determinazione del responsabile di area competente, ai sensi dell'art. 107 Testo unico degli Enti locali.

#### **Articolo 102 - Efficacia delle disposizioni del presente regolamento**

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto deliberativo di approvazione all'albo pretorio del Comune.  
Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, salvo che non sia diversamente disposto nei precedenti articoli o nelle concessioni stesse.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il regolamento di polizia mortuaria approvato con deliberazione consiglio comunale nr. 63 del 20/12/2016;
3. Sono da ritenersi abrogati ogni altro atto, regolamento o provvedimento in contrasto con il presente regolamento.

#### **Articolo 103 - Normativa applicabile**

1. Per tutto quanto non previsto e per tutto quanto non diversamente disposto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al DPR 10.9.1990 nr. 285, alla Legge 130/2001 ed alla legge regionale nr. 19/2004 e relativi regolamenti, deliberazioni, circolari e direttive attuative.